

LIX SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDI 26 MARZO 1975****Presidenza del Presidente CONTU****INDICE**

Disegno di legge: "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione". (18) (Discussione e approvazione):

MANCOSU	2002
BIGGIO	2004
FRAU	2006
MONNI PIETRO	2008
RAIS, relatore di maggioranza	2011
MURAVERA, relatore di minoranza	2013
CATTE, Assessore all'agricoltura e foreste	2014
CARRUS	2025
(Votazione segreta)	2034
(Risultato della votazione)	2034

Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione". (31) (Discussione e approvazione):

BERLINGUER, relatore di minoranza	2018
-----------------------------------	------

SPANO, relatore di maggioranza	2019
PUDDU MARIO, Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione	2019
(Votazione segreta)	2022
(Risultato della votazione)	2022

Legge regionale 11 aprile 1974: "Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102", rinviata dal Governo centrale. (Continuazione della discussione e riapprovazione con modifiche):

ARE, relatore	1989
BERLINGUER	1991
CARRUS	1991
ANEDDA	1993
GHINAMI, Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica	1993
PRESIDENTE	1994
MARINI	1997
SABA	1998

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

(Votazione segreta)	2000
MACIS	2000
(Risultato della votazione)	2002

La seduta è aperta alle ore 17 e 20.

MADDALON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 marzo 1975, che è approvato.

Continuazione della discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 11 aprile 1974: "Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, numero 1102", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della legge regionale 11 aprile 1974: "Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, numero 1102", rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Are.

Si dia lettura dell'articolo 8.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 8

Il Consiglio è il massimo organo deliberante della Comunità. Al Consiglio competono:

- la deliberazione dello Statuto e le sue modificazioni ed integrazioni;
- l'elezione della Giunta, del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la deliberazione dei piani di sviluppo economico e sociale della zona, dei piani urbanistici ed eventuali modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione dei programmi - stralci annuali;
- l'approvazione del bilancio preventivo e eventuali variazioni;
- l'approvazione del conto consuntivo e la relazione sullo stato di attuazione dei programmi

stralcio;

- l'approvazione della pianta organica del personale dipendente;
- la nomina del Segretario dell'Ente;
- la nomina del tesoriere;
- l'approvazione del regolamento degli Uffici della Comunità e del relativo personale;
- la determinazione del contributo finanziario che i Comuni devono versare alla Comunità;
- le deliberazioni in materia di liti attive e passive, rinunce e transizioni;
- le deliberazioni in ordine all'alienazione, acquisto, locazione e conduzione d'immobili;
- la contrazione dei mutui;
- la nomina di rappresentanti della Comunità presso altri Enti;
- ogni altra attività consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 9

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni partecipanti.

La Giunta esecutiva è composta:

- dal Presidente;
- da due Vice Presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- dai membri eletti dal Consiglio in numero da determinarsi con norma statutaria e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta può incaricare i propri compo-

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

nenti anche in via permanente della cura di determinati affari.

La Giunta esecutiva elabora e propone al Consiglio tutti gli atti di competenza del Consiglio stesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Berlinguer - Macis - Marini - Sechi. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

“Art. 9 – Sostituire integralmente il periodo che inizia con le parole: “dai membri eletti dal Consiglio” e termina con le parole: “la rappresentanza delle minoranze”, con le parole: “da sette membri, eletti dal Consiglio, di cui tre della minoranza””. (10)

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento se lo desiderano, possono illustrarlo. Onorevole Berlinguer, ha facoltà di parlare.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, brevemente per dire che noi insistiamo nell'emendamento presentato per i motivi e le ragioni enunciate dal collega Sechi questa mattina durante l'illustrazione dell'emendamento all'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Are. Ne ha facoltà.

ARE (D.C.), relatore. Noi non siamo favorevoli all'emendamento sia per i motivi che sono stati stamane illustrati abbondantemente, sia anche perché riteniamo che l'articolo, così come è stato riformulato dalla Commissione, rappresenti un passo avanti rispetto alla vecchia formulazione.

Innanzitutto, nell'articolo è stata riconosciuta la potestà alle singole Comunità di fissare loro direttamente, attraverso lo statuto, il numero dei componenti la Giunta esecutiva. La Commissione si è limitata a fissare un limite minimo e un limite massimo, cioè da tre a nove: nell'ambito di questo limite, saranno le Co-

munità, a seconda della dimensione e delle esigenze locali che i rappresentanti dei singoli comuni vedranno, a stabilire quale sarà il numero dei componenti la Giunta. Nell'ambito di questa scelta, che viene riconosciuta alle Comunità locali, la Commissione ha stabilito (in coerenza con quanto fatto all'articolo 7) che il rapporto di elezione deve essere di due terzi per la maggioranza e un terzo per la minoranza. Si è riconfermato in questo articolo quello che è un discorso logico sugli organi delle Comunità montane, cioè che ai partiti che rappresentano la maggioranza vengano riservati i due terzi dei posti e alle minoranze venga riservato un terzo. In questo articolo si è anche così posto rimedio a quello che era il rilievo manifestato dal Governo, che cioè il Vicepresidente (che avrebbe anche dovuto avere funzioni vicarie) non poteva essere, in vista degli interessi originari, lasciato alla minoranza. Abbiamo dunque cercato di porre rimedio a questa osservazione stabilendo che i Vicepresidenti siano due, di cui uno riservato alla minoranza.

Riteniamo di aver fatto le cose con estrema obiettività, in Commissione, senza assolutamente cercare posizioni di potere o di prevaricazione, riconoscendo una rappresentanza adeguata alla minoranza nella Giunta e mantenendoci fedeli ad un principio che si ritiene di affermare. Dobbiamo dire anche che su questa linea la Sardegna non è che sia l'eccezione, perché su questa medesima linea sono anche le Regioni che da molti vengono considerate le più avanzate, le più progressiste, anzi, direi che noi siamo, rispetto ad alcune di queste Regioni, più avanzati ed abbiamo dimostrato di avere una maggiore apertura. Il principio di riservare nella Giunta esecutiva due terzi alla maggioranza ed un terzo alla minoranza, è un principio che è stato adottato dalla Regione Toscana, dalla Regione Emilia Romagna, dall'Umbria; è un principio che invece non esiste, per esempio, nella Lombardia (che pure non è una Regione retriva o reazionaria), in cui la Giunta esecutiva è formata da soli rappresentanti della maggioranza. In altre Regioni, come nell'Emilia Romagna, i Vicepresidenti sono due, ma non è detto che uno è riservato alla minoranza; è detto solamente che per i Vice-

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

presidenti si vota indicando un solo nome, il che significa che se c'è una maggioranza abbastanza consistente i due Vicepresidenti possono essere della stessa estrazione politica.

Riteniamo quindi che questo articolo non debba incontrare difficoltà né di principio né di merito, per quanto riguarda la sua stesura, perché si è cercato di rappresentare in maniera adeguata e sufficientemente obiettiva le diverse istanze. Crediamo pertanto che possa essere approvato così come è stato portato nel testo della Commissione. D'altronde, bisogna fare presente che la precedente dizione era frutto non di un'elaborazione politica avvenuta in Commissione o in Consiglio, ma era frutto, così, o di un infortunio (se lo si vuole considerare tale) verificatosi in aula, o di un colpo di mano realizzato in un momento in cui non c'era la presenza di tutti i consiglieri regionali. Quindi anche quello era il frutto non di esigenze di democrazia vera e propria, ma era il frutto, così, di un caso, per chiamarlo in termini benevoli.

RAGGIO (P.C.I.). Benevoli nei confronti degli assenti.

ARE (D.C.), *relatore*. Era frutto di un caso che non rappresentava la situazione reale e il collega Raggio capisce quello che si vuol dire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Per le ragioni esposte dal relatore, siamo contrari.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Berlinguer e più numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 9. Chi lo

approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 10

Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio e ne coordina l'attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo Statuto o da altre norme.

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto.

Lo Statuto regola la sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 11

La Comunità promuove la partecipazione popolare nonché il concorso delle organizzazioni sindacali, professionali, cooperative ed economiche dei lavoratori alla formazione e attuazione dei piani e dei programmi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 12

Due o più Comunità, ove ricorrano elementi di natura economico-sociale e di carattere territoriale, possono formulare insieme, anche su indicazione della Regione, i piani di sviluppo economico e sociale ed i piani urbanistici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 13

I piani e i programmi degli enti operanti nel territorio devono adeguarsi, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'articolo 5 e dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al piano di sviluppo economico-sociale e al piano urbanistico formulati dalla Comunità.

La disposizione di cui sopra si applica anche ai piani già adottati e in fase di attuazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 14

Il Consiglio regionale:

- 1) approva gli Statuti delle Comunità;
- 2) approva i piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle Comunità;
- 3) dispone il finanziamento dei piani di

sviluppo economico e sociale delle Comunità secondo i criteri fissati dalla presente legge;

4) decide sulla delimitazione delle zone territoriali omogenee adottate con la procedura di cui alla presente legge e sulle successive modifiche;

5) decide sui casi cui due o più Comuni devono formulare insieme il piano pluriennale di sviluppo o il piano urbanistico.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Berlinguer - Macis - Marini - Sechi:

"Art. 14 - Sopprimere integralmente il punto 4". (11)

Emendamento aggiuntivo Are - Carrus - Saba:

"Art. 14 - All'articolo 14 n. 4 dopo la dizione: "decide", aggiungere l'espressione: "in ultima istanza" ". (15)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti possono illustrarli. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, il nostro emendamento è conseguente alla modifica apportata all'articolo 2, con la quale si è voluto attribuire al Presidente della Giunta regionale la facoltà della delimitazione delle zone di cui all'articolo 1, che prima era attribuita al Consiglio regionale. Il punto 4 dell'articolo 14 demanda al Consiglio un compito che ormai è inutile, essendo stato attribuito al Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Approfitto della discussione sull'emendamento numero 11 per illustrare

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

l'emendamento che noi abbiamo presentato e che non elimina totalmente il punto 4. Certamente, l'emendamento numero 11 è in linea con quanto contenuto nell'articolo 2, nel quale si dice "alla delimitazione delle zone di cui all'articolo precedente si procede con decreto del Presidente della Giunta regionale". Però ci è sorta una preoccupazione, e la preoccupazione è quella che deriva dalla dizione letterale dell'articolo 4 della legge 1102, la legge nazionale. Dice la legge nazionale: "La Regione è pertanto competente con proprie leggi a delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane". Questo significa che, attribuendo questo potere al Presidente della Regione, potremmo incorrere in una censura di incostituzionalità, in quanto le leggi regionali sono leggi di attuazione della legge nazionale. Allora abbiamo lasciato intatta la dizione dell'articolo 2, così come è venuta fuori dal testo della Commissione, e abbiamo voluto aggiungere al punto 4 dell'articolo 14 l'inciso "in ultima istanza". Ciò al fine di poter configurare una competenza del Consiglio regionale sulla delimitazione, sia pure di seconda istanza, in qualche modo non legata alla delimitazione iniziale, ma ad una decisione che può scaturire da una controversia sulla delimitazione. Questo lo abbiamo fatto proprio perché l'innovazione introdotta dalla Commissione, in sede di esame della norma rinviata, non potesse costituire un ulteriore motivo di rinvio da parte del Governo centrale.

Si è detto, ed è vero, che analoga norma della Regione siciliana non è stata dal Governo sottoposta a censura, però è da ricordare che analoga norma, a suo tempo invece adottata dal Consiglio Regionale Toscano, fu dal Governo sottoposta a censura. Quindi noi, per prenderci il sicuro ed anche perché sappiamo quali sono spesso gli orientamenti del Governo in materia di rinvio delle leggi regionali, abbiamo voluto conservare il punto 4 dell'articolo 14 sia pure aggiungendo la dizione "in ultima istanza", col che è rispettata la norma di carattere nazionale che attribuisce alla Regione e non al suo Presidente la facoltà di delimitare le zone omogenee.

Per questi motivi, che chiaramente tengono conto anche delle ragioni esposte dal collega Berlinguer, noi abbiamo voluto cautelativamente introdurre questo emendamento e preghiamo anche i presentatori degli altri emendamenti di volerne tener conto.

PRESIDENTE. Mi consentano i colleghi di intervenire per sollevare una questione di natura procedurale. A me pare che qui non siano specificate le modalità del ricorso in ultima istanza; cioè la procedura del ricorso al Consiglio, in effetti, in questo articolo non è precisata, ed ecco perché mi pare che ci sia una lacuna di natura legislativa.

CARRUS (D.C.). Ci siamo posti anche questo problema, signor Presidente, ma non è detto che si debbano specificare in legge, nelle norme apposite, procedure e modalità. Noi abbiamo voluto con questa norma affermare soltanto la competenza del Consiglio regionale, lasciando poi ad eventuali successivi atti regolamentari la definizione delle procedure e delle norme. Vorrei insomma sottolineare che non è strettamente necessario indicare in legge le forme e le modalità dell'istanza; noi abbiamo voluto soltanto evitare di incorrere in una censura che, così come potrebbe non esserci, potrebbe anche esserci, per cui ci siamo voluti cautelare.

PRESIDENTE. L'argomento va ancora chiarito. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Chiedo una breve sospensione della discussione su questo emendamento per concordare una nuova dizione con la maggioranza, visto che ci sono delle perplessità. Il punto 4 dice: "decide con la procedura di cui alla presente legge", procedura che non esiste più perché la competenza è stata attribuita al Presidente della Giunta; non è più il Consiglio che decide. Quindi io chiedo una breve sospensione per poter concordare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di accordare la so-

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

sensione, sentiamo anche altri pareri. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I. — Destra Nazionale). Solamente per chiedere un chiarimento e per contribuire a concretare meglio la norma. L'articolo 4 della legge nazionale dice: "La Regione è pertanto competente, con proprie leggi, a delimitare le zone", col che parrebbe doversi intendere che occorre un provvedimento legislativo formale per delimitare le zone. Può darsi che il legislatore abbia inteso dire: "fa la legge con la quale poi stabilisce come devono essere delimitate", però la dizione letterale dà all'interprete la possibilità di dire, senza dubbio, che le zone vanno delimitate con un provvedimento legislativo formale e regionale. Questa è l'osservazione che volevo fare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ghinami. Ne ha facoltà.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Signor Presidente, la ragione della situazione che si è determinata sta nel fatto che, quando ci fu la riunione delle Comunità montane, il senatore comunista che c'era qua suggerì questa formula per superare il problema. Il vero problema però è un altro: si è tenuta presente la legge siciliana, dimenticando che lo Statuto siciliano attribuisce alla Regione Sicilia competenza anche sull'ordinamento degli enti locali, mentre noi questa competenza non abbiamo. Ora, io ho fatto presente questa difficoltà, e mi è stato risposto che quello era il suggerimento che era venuto da così alta cattedra.

Comunque, a mio avviso, la preoccupazione espressa dal collega Carrus ha tutta la ragione di essere, perché la legge nazionale dice: "Deve essere approvata con legge", quindi deve essere approvata dal Consiglio dietro proposta della Giunta. Secondo me, andava molto meglio la vecchia dizione dell'articolo 2; non so se si possa tornare indietro, ma forse una sospensione è veramente opportuna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Per dire che la preoccupazione espressa dal collega Berlinguer è legittima per quanto riguarda l'espressione "con la procedura di cui alla presente legge e alle successive modificazioni". A noi basta (e poi eventualmente potremo sospendere per formalizzare esattamente la dizione del punto 4) che si dica che "il Consiglio regionale decide, in ultima istanza, sulla delimitazione delle zone territoriali omogenee", anziché dire: "adottate con la procedura di cui alla presente legge". Tutta l'espressione si può anche eliminare, l'importante è che nella legge sarda, proprio per evitare un ulteriore motivo di rinvio, sia prevista la competenza del Consiglio sulla decisione. Questo è il punto importante. Noi condividiamo il ragionamento fatto dal collega Ghinami sulle competenze della Regione siciliana, ma c'è un motivo pratico che ci spinge ad avere questa cautela, ed è che noi sappiamo come, molto spesso, circostanze politiche particolari possono indurre il Governo a non sollevare questioni di illegittimità e a non rinviare delle leggi che pure sono per qualche verso illegittime.

Ecco perché mi sembra che possa essere accettato il suggerimento di lasciare soltanto la parte: "decide, in ultima istanza, sulla delimitazione delle zone territoriali togliere tutta la parte: "adottate con la procedura di cui alla presente legge". Potremmo insomma togliere questa parte per ragioni di armonia legislativa ma riaffermare il principio; del resto, lasciando la dizione "in ultima istanza", diciamo che, se non vi è controversia, se viene accettata cioè dai comuni, attraverso la formalizzazione della loro intesa, la delimitazione fatta con decreto del Presidente della Regione e col parere della Commissione consiliare competente, non c'è bisogno che torni formalmente in Consiglio. Soltanto nel caso in cui ci sia una mancata intesa da parte dei Comuni o una mancata intesa da parte della Commissione, la decisione spetterà al Consiglio Regionale.

In questo modo, noi abbiamo fatto salve le due esigenze: l'esigenza che ha portato la Com-

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

missione ad indicare una procedura abbastanza rapida, affidando alla decisione dell'esecutivo la delimitazione; e l'altra esigenza di dire che, in definitiva, è sempre competente la Regione nella sua espressione del Consiglio. Quindi io formalizzerei l'emendamento in questa forma: "decide, in ultima istanza, sulla delimitazione delle zone territoriali omogenee" punto e virgola, e casserei la parte successiva proprio per renderla armonica rispetto all'articolo 2 che abbiamo adottato.

PRESIDENTE. Onorevole Ghinami, forse è bene sentire anche il parere della Giunta sull'ultima formulazione. Ha facoltà di parlare.

GHINAMI (P.S.D.I.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica. Io vorrei proporre la seguente soluzione. Invece che: "approva in ultima istanza" o "decide in ultima istanza", dal che sembrerebbe quasi che ci sia la possibilità di un ricorso per questi enti, per queste Comunità montane, si potrebbe forse dire (e io mi appello ai giuristi): "ratifica con provvedimento legislativo il decreto del Presidente di cui all'articolo 1".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda.

ANEDDA (M.S.I. — Destra Nazionale). Signor Presidente, la legge nostra, all'articolo 3 che abbiamo già approvato dice, rifacendosi all'articolo 4 della legge nazionale, che lo Statuto è adottato dai componenti del consiglio della Comunità è approvato dal Consiglio regionale. Allora, io adopererei lo stesso verbo nell'articolo 14, cioè direi: "Il Consiglio regionale approva la delimitazione delle zone territoriali omogenee"; inoltre, se i colleghi sono d'accordo, proprio per seguire l'indicazione dell'articolo 4, proporrei di mutare i numeri, cioè quest'approvazione che è qui al numero 4, la metterei al numero 1, in ordine logico (approva questo e poi fa tutto il resto).

GHINAMI (P.S.D.I.), Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica. All'articolo 1 si

dice che è il Presidente che fa questo.

ANEDDA (M.S.I. — Destra Nazionale). No, ci ho fatto caso bene. Non parla di approvazione, ma dice che "alla delimitazione delle zone di cui all'articolo 3 si procede con decreto del Presidente della Giunta, da emanarsi previa intesa con i comuni"; quindi il Presidente fa un decreto, poi un provvedimento legislativo approva quella delimitazione, la cui sanzione è data dal Presidente. E così ci (*interruzione*).

Ma una legge come fa a ratificare? Invece adoperiamo il termine approva

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, arrivati a questo punto, possiamo adottare due criteri: o sospendiamo un istante la seduta, onde consentire una migliore disamina del problema, oppure continuiamo ad andare avanti, sospendendo la discussione sull'articolo, così nel frattempo alcuni colleghi potrebbero trovare un accordo.

Sospendiamo allora l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, per il momento, e continuiamo nell'esame degli altri articoli, pregando i colleghi Carrus, Berlinguer ed Anedda di trovare una soluzione che sia idonea allo scopo.

Si dia lettura dell'articolo 15.

MADDALON, Segretario:

Art. 15

La Giunta regionale:

- 1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza del Consiglio regionale;
- 2) delibera gli indirizzi per il coordinamento dei piani delle Comunità;
- 3) approva le modificazioni annuali dei piani delle Comunità;
- 4) controlla l'esecuzione dei piani delle Comunità;
- 5) delibera gli indirizzi per regolare i rapporti tra Comunità e gli altri enti operanti nel loro territorio;
- 6) delibera l'acquisto o l'affitto o l'esproprio da parte della Regione dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

7) delibera l'assunzione dei mutui trentennali con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio;

8) esprime il parere della Regione Sarda sulla Carta della montagna ai sensi dell'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

9) approva i programmi di acquisto o di affitto o di esproprio dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, deliberati dalle Comunità e dai Comuni e autorizza i relativi mutui.

La Giunta regionale deve informare il Consiglio dei provvedimenti adottati in attuazione del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 16

Il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore regionale da esso delegato:

1) predispone e propone all'approvazione gli atti di competenza della Giunta regionale;

2) dichiara di interesse comune, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere previste dai piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità; ;

3) procede alla stipula dei contratti o agli atti di espropriazione per l'acquisizione dei terreni ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

4) può ordinare al Sindaco del Comune interessato, a decorrere dalla data di adozione dei piani di sviluppo economico e sociale e di quello urbanistico, ove la Giunta esecutiva della Comunità ne faccia richiesta, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, di sospendere, per un periodo in ogni caso non superiore

ad un anno dalla data di adozione del piano, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato;

5) promuove la formulazione dei piani interzonalisti di cui al precedente articolo 12.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 17

Il controllo sugli atti della Comunità viene esercitato dagli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali nella cui circoscrizione opera la Comunità medesima, salvo in casi diversi previsti espressamente dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Del Rio - Ghinami. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"All'art. 17, dopo le parole: "... nella cui circoscrizione opera la Comunità medesima" aggiungere le parole: "... secondo la normativa concernente i Comuni capoluogo di provincia" ". (3)

PRESIDENTE. L'emendamento che abbiamo letto è in correlazione con l'emendamento numero 1. Ha domandato di illustrarlo l'onorevole Ghinami. Ne ha facoltà.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica*. La ragione dell'emendamento è quella che abbiamo detto precedentemente. Cioè noi avremo delle Comunità montane che ricomprenderanno comuni che sono magari capoluogo di provincia, altre invece

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

(vedremo se, per esempio, si farà la zona omogenea di Ales, e diventerà quella Comunità montana) dove nessun comune supera i 5.000 abitanti. Bisogna stabilire allora un criterio uniforme perché sempre, tutte le volte che si tratta di atti o di provvedimenti delle Comunità montane, vengano approvati con le procedure previste per i comuni capoluogo di provincia. Si tratta insomma di razionalizzare il sistema portandolo al livello più alto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Del Rio - Ghinami numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 18

Le entrate della Comunità sono costituite:

1) dalle contribuzioni dei Comuni che ne fanno parte;

2) dai contributi e i finanziamenti ordinari e straordinari della Regione Sarda;

3) dai contributi e finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato.

4) da ogni altra entrata consentita dalle leggi dello Stato e della Regione.

La finanza e la contabilità delle Comunità sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per gli enti locali, in quanto applicabili.

Lo Statuto della Comunità determina i criteri di ripartizione delle contribuzioni dei Comuni per le spese correnti della Comunità medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Del Rio - Ghinami. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

“Il secondo comma dell'art. 18 è così sostituito: “La finanza e la contabilità delle Comunità sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i Comuni capoluogo di provincia, in quanto applicabili””. (4)

PRESIDENTE. Anche questo emendamento è in correlazione col precedente ed ha la stessa procedura. Ha facoltà di illustrarlo l'onorevole Ghinami.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Le ragioni sono le stesse del precedente emendamento, appunto. Gli enti locali non è che siano solo i comuni, ce ne sono una quantità. Quale criterio deve essere applicato? Torniamo ad applicare la regola che abbiamo stabilito, cioè quella dei comuni capoluogo di provincia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Del Rio, Ghinami numero 4.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 18, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 19

Nell'espletamento dei suoi compiti la Comunità montana si avvale del personale previsto

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

dalla pianta organica.

Alla copertura dei posti della predetta pianta organica si provvede con personale della Regione, delle Province e dei Comuni comandato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il predetto comando può essere disposto anche da parte degli enti regionali, dell'Ente di sviluppo agricolo e dei Consorzi di bonifica.

Le Comunità montane possono inoltre avvalersi di personale distaccato dai predetti enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MADDALON, Segretario:

Art. 20

La Giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle Comunità con gli atti di programmazione della Regione Sarda, assicura la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita e del Centro regionale di programmazione per l'elaborazione dei piani e dei programmi delle Comunità e per il coordinamento tra di loro e con i piani e programmi della Regione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Berlinguer - Macis - Marini - Sechi:

“Sostituire le parole: “del Centro regionale di programmazione” con le parole: “dei suoi organi tecnici””. (12)

Emendamento sostitutivo totale Carrus - Marraccini - Tronci - Floris Severino - Are - Isoni

- Saba:

“Art. 20 — La Giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle Comunità con gli atti di programmazione della Regione Sarda, assicura la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita tramite i suoi uffici specificamente creati per l'attuazione dei piani e dei programmi delle Comunità e per il coordinamento fra di loro e con i piani e programmi della Regione”. (17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marini per illustrare l'emendamento numero 12.

MARINI (P.C.I.). Il Gruppo comunista ha ritenuto opportuno presentare l'emendamento all'articolo 20 che è stato letto e che sostituisce alle parole “del Centro regionale di programmazione” quelle “dei suoi organi tecnici”.

In questo modo abbiamo ritenuto di dover procedere per dare anche un senso e una ragione logica all'ordine del giorno che era stato presentato in Consiglio dai diversi Gruppi politici alla conclusione del dibattito sul documento presentato dalla Commissione speciale per la programmazione sull'attuazione della legge 268. Questo ordine del giorno, infatti, al primo punto, così recita: “impegna la Giunta regionale a presentare al Consiglio nei prossimi mesi un disegno di legge che abroghi la legge regionale 11 luglio 1962, numero 7”.

Il Centro regionale di programmazione è uno di quegli organi tecnici che erano abilitati dalla legge numero 7 ad operare nel contesto della programmazione regionale; ora, poiché con l'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio si è preso l'impegno di abrogare la legge numero 7, riteniamo logico e conseguente dover estrapolare dal contesto della legge il riferimento al Centro regionale di programmazione, indicando invece quegli “organi tecnici” che dovranno certamente essere precisati, essere chiariti. Si dovrà, in sostanza, indicare e definire ancora (e questo lo si vedrà con le leggi sulle procedure) quali dovranno essere i nuovi organi a livello regionale che si dovranno occupare, anche dal punto di vista tecnico, della

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

predisposizione dei piani e dei progetti relativi alla programmazione regionale.

D'altronde, con questo nostro emendamento speriamo di cogliere, di interpretare anche (penso, almeno) la volontà dei colleghi della Democrazia Cristiana e degli altri Gruppi politici presenti in Consiglio, proprio perché in questo senso, in questa direzione il Consiglio si è già espresso votando all'unanimità un ordine del giorno che prevede l'abrogazione della legge regionale numero 7.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saba per illustrare l'emendamento numero 17.

SABA (D.C.). Mi sembra che l'emendamento sostitutivo totale che abbiamo presentato coincida con l'emendamento sostitutivo parziale dei colleghi comunisti, perché in effetti, si riferisce agli uffici che sono stati creati (o quelli che saranno creati) per la programmazione economica. Ora, che la legge numero 7 sarà superata dalla legge sulle procedure di attuazione della 268 è un fatto incontestato, ma è tuttora in vigore nel momento in cui approviamo questa legge. E difatti ad essa ci siamo riferiti, anche nel contesto di questa legge, proprio per sottolineare che l'istituzione delle Comunità montane si inserisce nella programmazione economica regionale. Pertanto, se i colleghi comunisti, ad una attenta lettura, non dissentono sul nostro emendamento sostitutivo totale, a noi sembra che esso rispecchi, come volontà politica, anche il loro emendamento. Il nostro dice: "La Giunta regionale, al fine di armonizzare l'attività delle Comunità con gli atti della programmazione della Regione sarda, assicura la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita, tramite i suoi uffici specificamente creati", ed esistono questi uffici. Non parliamo del Centro regionale di programmazione, ma parliamo di uffici per l'attuazione degli atti della programmazione generale, cioè uffici che esistono e che esisteranno per la programmazione regionale.

Crediamo anche con quanto segue (al fine di consentire l'elaborazione dei piani dei programmi delle Comunità e per il coordinamento tra di

loro e con i piani e i programmi della Regione) di avere superato il rilievo governativo in ordine alla costituzione di una segreteria tecnica particolare di cui non era stato previsto l'organico né l'onere finanziario, perché qui si parla di coordinamento dei piani e programmi della Comunità coi piani e programmi della Regione attraverso gli uffici specificamente creati non per questa legge, ma quelli che esistono o comunque esisteranno per l'attuazione degli atti della programmazione regionale.

Quindi ci sembra che su questo testo si possa convergere, essendo identiche le volontà politiche che li hanno ispirati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali ecologia ed urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. Io chiederei una breve sospensione per discutere meglio i vari aspetti del problema.

PRESIDENTE. Poiché nessuno si oppone, sospendiamo la discussione sull'articolo 20 e sugli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 21.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla determinazione delle unità territoriali, i Consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio della Comunità, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Alla nomina dei rappresentanti dei Comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il Commissario, scegliendoli tra i componenti del disciolto Consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i diversi gruppi politici.

Il Consiglio della Comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, per la nomina

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

in via provvisoria della Giunta esecutiva e del Presidente.

La prima riunione del Consiglio è presieduta dal componente più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 22

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il capitolo 16653 così denominato: "Contributo per il funzionamento delle Comunità montane".

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 300 milioni dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 16653 e al capitolo 26690 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1975 si farà fronte con l'aumento del gettito delle imposte di fabbricazione e di quelle sui consumi dei tabacchi, derivanti dal loro naturale incremento e con i contributi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Arrivati a questo punto, sospendiamo per cinque minuti, dieci minuti al massimo la seduta onde consentire l'accordo sugli emendamenti e

sugli articoli che sono rimasti in sospeso.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 10, viene ripresa alle ore 18 e 20).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 14. Comunico che l'emendamento numero 11 e l'emendamento numero 15 sono stati ritirati e sostituiti dall'emendamento numero 18, sostitutivo parziale, a firma Carrus - Berlinguer - Are - Anedda.

Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Sostituire il punto n. 4 con: "Approva, in mancanza dell'intesa di cui al precedente art. 2, la delimitazione delle zone territoriali omogenee" ". (18)

PRESIDENTE. L'emendamento, frutto di un'intesa fra i gruppi, non abbisogna di illustrazione. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta lo accetta.

PRESIDENTE. Metto pertanto in votazione l'emendamento Carrus e più numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 14, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ad esso erano stati presentati due emendamenti, precisamente il 12 ed il 17. Gli accordi tra i Gruppi hanno portato a questo risultato: l'emendamento numero 12 viene ritirato mentre l'emendamento numero 17

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

si intende in una dizione che si fermi alla parola "rinascita", cioè: "La Giunta Regionale, al fine di armonizzare l'attività della Comunità con gli atti di programmazione della Regione sarda, assicura la collaborazione dell'Assessorato alla rinascita".

Per esprimere il parere della Giunta sulla nuova dizione dell'emendamento numero 17 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto pertanto in votazione l'emendamento Carrus e più numero 17 nella nuova dizione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 20 non viene naturalmente messo in votazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 11 aprile 1974: "Costituzione, funzionamento ed attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, numero 1102", rinviata dal Governo centrale.

MACIS (P.C.I.). Domando di parlare per motivare le ragioni dell'astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Macis, ne ha facoltà.

MACIS (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione del nostro Gruppo, in ordine alla legge sulle Comunità montane, è stata diretta dalla preoccupazione di procedere alla rapida riapprovazione della legge stessa e di favorire l'immediata costituzione di questi organismi comunitari. Da ciò è derivata la scelta,

ricordata dal collega Sechi nel suo intervento, di ricercare miglioramenti e integrazioni alla legge: si pensi al coordinamento con le competenze demandate alla Comunità montana dalla legge numero 39 e dal Piano per la pastorizia, e che non trovano riscontro nella legge costitutiva. Preminente, quindi, è l'interesse di dare vita a questi organismi per far uscire la Sardegna dalla posizione di ultima Regione nell'applicazione della legge nazionale 1102.

Vorremmo anche ricordare che il termine per l'indicazione delle zone delle Comunità montane è un termine che indica una scadenza ma nulla vieta (anzi le istanze degli enti locali lo impongono) che si vada alla rapida delimitazione delle zone dando luogo alla procedura di consultazione dei comuni. Tuttavia, le modifiche che sono state introdotte dalla maggioranza, per quel che riguarda la composizione degli organi e per quel che riguarda i rapporti tra maggioranza e minoranza, acquistano un significato politico che, a nostro avviso, va al di là del dato numerico e impediscono al Gruppo comunista di esprimere un voto favorevole. Il nostro Gruppo ritiene peraltro di non poter votare contro il provvedimento di legge, per due ordini di motivi: il primo è che, appunto, vogliamo contribuire al superamento dell'attuale situazione e fare in modo che si proceda immediatamente al varo delle Comunità montane; il secondo è che intendiamo sottolineare che le modifiche apportate dalla maggioranza non ci toccano sul piano del potere, dei rapporti di forze (al limite, potrebbero anche avvantaggiarci, e questo avverrà sicuramente in certe zone e ci auguriamo anche in molte altre dopo il risultato delle elezioni di giugno).

Intendiamo soltanto fare rilevare come l'atteggiamento della maggioranza si collochi *(interruzione dell'onorevole Del Rio).*

Lei forse si augura che ci siano le elezioni politiche, ed anche in ciò è di stretta osservanza *(interruzione dell'onorevole Del Rio).*

Intendiamo far rilevare come l'atteggiamento della maggioranza, a nostro avviso, si collochi all'interno di un orientamento sotterraneo, strisciante, come dicevamo ieri, tendente a riaffermare nelle parole l'intesa autonomistica,

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

ma a svuotare questo processo politico di qualsiasi contenuto innovatore. Questo orientamento emerge dai provvedimenti che sono stati preannunciati, che peraltro non sono ancora pervenuti al Consiglio regionale, e io vorrei qui richiamare l'attenzione del Presidente della Giunta e dell'Assessore Ghinami sul fatto che il Consiglio regionale si trova nell'impossibilità di dare attuazione al programma che è stato concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo con lo stesso rappresentante della Giunta, proprio perché mancano questi provvedimenti di legge che, come dicevamo ieri, non hanno trovato più facilmente la strada delle redazioni dei giornali sardi. Quindi, la Giunta continua nell'immobilismo, nell'inadempienza, nell'inefficienza, tanto da porre (non perché siamo noi a sollecitarlo, ma perché emerge oggettivamente da questa situazione di inefficienza, immobilismo, inadempienza), oggettivamente, la ragione stessa della sua esistenza.

Non siamo noi che poniamo questo problema ma è la Giunta, con il suo atteggiamento, a porlo. Da qui, quindi, il ritardo nell'attuazione (*interruzione dell'onorevole Del Rio*).

Guardi, io vorrei non crederci, ma lei mi deve spiegare, onorevole Presidente, come mai il Consiglio regionale concorda un programma di lavoro e non riesce ad attuarlo perché queste leggi non arrivano in Commissione o in aula, mentre arrivano alle redazioni dei giornali. Lei deve dare una cortese spiegazione al Consiglio di questo fatto. Evidentemente, ciò avviene perché la Giunta non è stata ancora in grado di varare questi provvedimenti di legge, perché al suo interno vi sono ancora contrasti, perché (*interruzione dell'onorevole Del Rio*).

Io non sono in grado di concordare con questo suo giudizio, perché non ero presente al Consiglio nell'altra legislatura; evidentemente questo suo non è un titolo di merito per le altre Giunte, ma sempre un giudizio di relazione, come lei comprende benissimo.

Quindi vi è contrasto, evidentemente, all'interno della Giunta; vi è l'incapacità di provvedere, di dare vita a questi provvedimenti di legge che sono necessari per l'avvio della politica di programmazione; vi è l'incapacità di fare scelte

politiche. D'altra parte, questo emerge non soltanto dalla questione che noi notiamo del ritardo, ma anche dal contenuto dei provvedimenti (per quanto ne possiamo sapere dalla lettura dei giornali). Veramente l'Assessore Ghinami ha fatto una ben strana giustificazione di quello che noi abbiamo chiamato mini-gollismo nuragico e Regione presidenziale: poiché l'Assessorato alla programmazione è un Assessorato importante, allora bisogna attribuirlo al Presidente. Noi diciamo che anche questo è un argomento, però si snatura la figura del Presidente della Regione come organo di rappresentanza della stessa e di coordinamento di un organo collegiale quale è la Giunta, e che deve presiedere a competenze specifiche, senza essere esso stesso un organo esecutivo. Ma su questo, onorevole Assessore, se voi insisterete in questi vostri intendimenti, avremo modo di tornare a lungo.

Rimane da dire, tornando alla legge sulle Comunità montane, che non possono indurci certamente al voto favorevole le giustificazioni dei colleghi democristiani alle modifiche apportate agli articoli 7 e 9 della legge. Vista l'impossibilità di trovare quel principio metafisico del primato della maggioranza, vanamente cercato dall'onorevole Saba, il Capogruppo democristiano ha fatto un discorso me lo consenta molto più concreto e brutale, tanto da ottenere gli applausi di alcuni tra i più scatenati colleghi del suo Gruppo. Cosa ha detto l'onorevole Soddu? "Noi non siamo integralisti, non vogliamo tutto per noi, pensiamo anche agli altri partiti, abbiamo alleati ai quali dobbiamo in qualche modo provvedere. Quindi, il rapporto tre a cinque che era previsto nella legge è un rapporto che ci sta stretto, è un rapporto che ci va male e ne cerchiamo un altro, quello di due a sei". E questo che cosa significa, caro onorevole Soddu? Significa una cosa semplicissima: che si cerca di assicurare sempre la supremazia della Democrazia Cristiana relegando i partiti minori ad un ruolo subalterno, e sarebbe stato estremamente interessante sentire su tutta questa vicenda il parere e la voce dei compagni socialisti.

Si relegano i partiti minori al ruolo di

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

partners subordinati, e si vuole fare questa magnanimità a spese della minoranza. Questo è il risultato, il succo del suo discorso, che non è un discorso integralista, onorevole Soddu, ma un discorso che tende a rendere concreto quel primato della D.C. al quale l'onorevole Saba non è riuscito a trovare basi metafisiche. Forse tutto questo non è integralismo, però noi riteniamo che ciò significhi qualche cosa di molto diverso dalla nostra concezione; concezione alla quale crediamo e tentiamo di dare pratica attuazione lì dove siamo forza di maggioranza, e cioè quella di ottenere il coinvolgimento, la partecipazione alle scelte politiche fondamentali di tutte le forze democratiche, compresa la maggioranza.

E infatti l'Assessore Ghinami, che era così documentato, che era così ricco di citazioni soprattutto dello statuto dell'Emilia Romagna, si è inceppato quando l'abbiamo invitato a leggere il rapporto maggioranza-minoranza che esiste, che è previsto nello statuto dell'Emilia Romagna. Tutto ciò non significa, onorevoli colleghi, commistione fra maggioranza e minoranza, non significa ricerca dell'assemblearismo; significa soltanto assicurare un terreno di confronto tra le forze politiche proprio nei ruoli rispettivi di maggioranza e minoranza, di rispetto e di tolleranza delle reciproche posizioni.

Queste posizioni (ecco la preoccupazione che noi esprimiamo annunciando l'astensione dalla votazione sulla legge), queste posizioni ci preoccupano perché rischiano di allontanare ulteriormente l'avvio della politica di programmazione e mettono in pericolo il processo di intesa autonomista tra le forze democratiche.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	32
contrari	6
astenuti	22

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Biggio - Carrus - Catte - Corona - Del Rio - Dessanay - Erdas - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isoni - Loretto - Marraccini - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis G. Battista - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mulas - Mura - Murru - Piredda - Rais - Saba - Serra - Soddu - Spano - Spina - Tedesco - Tronci - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu - Berlinguer - Birardi - Cardia - Careddu - Corrias - Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Orrù - Puggioni - Raggio - Schintu - Sechi - Sini - Usai).

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione". (18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione"; relatore di maggioranza l'onorevole Rais; relatore di minoranza l'onorevole Muravera.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Mancosu. Ne ha facoltà.

MANCOSU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, un titolo che non ci convince molto, questo della "ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione", se teniamo conto di quello che è il contenuto del disegno di legge numero 18. Noi riteniamo che il modo di un intervento serio, per rendere efficienti e quindi in grado di condurre e di trasformare le cooperative, non sia quello indicato in questo disegno di legge. La situazione nelle campagne, nel movimento cooperativo che opera in questo settore, le esigenze immediate e future per garantire un assestamento nell'agricoltura e nella pastorizia ed una garanzia di sviluppo organico ed equilibrato richiedono ben altro tipo di intervento, e non mi riferisco tanto

alla quantità ma, in primo luogo, alla qualità dell'intervento stesso.

Basta con queste sanatorie fatte di pannicelli caldi e interventi a carattere assistenziale; interventi dispersivi che non trovano più fiducia in nessuno e tanto meno nei protagonisti, che sono stanchi oramai di aspettare qualche cosa che apra una strada ad una politica nuova, diversa, più credibile, orientata a modificare in meglio lo stato, il reddito e le condizioni di vita e di lavoro nei campi, utilizzando appieno, in modo adeguato e tempestivamente tutti gli strumenti legislativi, dando un avvio immediato all'attuazione del Piano della pastorizia, del quinto esecutivo e della 268. Si ha bisogno di credito e di investimenti produttivi, in tutti i settori ed in modo particolare nelle campagne; occupazione e produzione di generi alimentari: questi sono i punti fondamentali per ridare fiducia ai contadini ed ai pastori.

Le leggi, così come tutti gli interventi in agricoltura per l'allevamento, la produzione e la trasformazione dei prodotti, devono rispettare e seguire alcuni elementi fondamentali. Oggi, ogni investimento non può essere visto al di fuori dello spirito programmatico nel senso democratico, organico ed equilibrato, non settoriale, ma nell'ambito del territorio in cui si vuole operare. Qualsiasi intervento, grande o piccolo che sia, deve essere visto con maggiore responsabilità sia da parte degli uffici preposti che da parte di chi riceve il finanziamento. Le leggi devono garantire la migliore utilizzazione dei contributi e dei mutui da parte dei destinatari, singoli od associati, che si orientano verso una politica di intervento produttivo, programmato, tale da produrre effetti positivi di carattere economico e sociale a breve e a lungo termine. Il discorso politico da farsi, partendo dalla giustezza della logica dell'esigenza di un intervento pubblico adeguato, è quello di assicurare alla collettività quanto è possibile per intervenire in modo soddisfacente nei confronti della collettività stessa.

Questo disegno di legge non ha niente a che vedere con questo spirito! E lo spirito dell'associazionismo e della cooperazione nelle campagne, se pur lentamente, sta facendo qualche

passo, in particolare per quanto concerne le cantine ed i caseifici sociali. Esso ha bisogno di essere promosso, incoraggiato e sostenuto, con tutte quelle misure atte a rendere più facile la vita interna di questi organismi e nello stesso tempo con una visione più larga, in quanto il problema assume un carattere ampio che investe interessi più larghi e più vasti strati di cittadini. La Regione ha il dovere di intervenire ma, nello stesso tempo, deve anche eseguire i controlli. Abbiamo chiesto in Commissione il quadro dettagliato, lo stato reale di consistenza delle attività e passività degli organismi che si trovano in dissesto, ma non ci è stato fornito. L'elenco presentato con le cifre sommarie non è stato sufficiente. La Giunta deve adottare il criterio di far rispettare con più rigore la massima e migliore cura della direzione e amministrazione degli organismi che ricevono mutui e contributi o, altrimenti, far rispondere a chiunque delle proprie inadempienze e responsabilità.

Questo è il modo di procedere, se vogliamo dare, a noi stessi e agli altri ancora di più, credibilità a una linea cooperativa che avanza e che può segnare nel futuro grandi soddisfazioni e migliori garanzie di sviluppo equilibrato in questa tanto travagliata categoria di lavoratori agricoli. Con il disegno di legge numero 18 non si fa altro che insistere sulla vecchia strada dell'investire quattrini indipendentemente dalla produttività o meno del denaro che viene speso. Questa politica si è dimostrata fallimentare e troppo pericolosa, ha creato un discredito pauroso nell'opinione pubblica in generale e nelle campagne in particolare. A parole quasi sempre si è d'accordo per quanto riguarda l'intervento in modo consistente, produttivo ed organico, e sono d'accordo tutte le forze autonomistiche e democratiche, ma nei fatti in qualcuna di esse vi sono delle resistenze apparenti ed occulte che frenano ogni principio innovatore.

Con questo disegno di legge, non si può negare che l'azione della maggioranza e della Giunta oggi tendano a sanare o coprire errori la cui causa è il metodo seguito finora. Ecco perché non possiamo assolutamente accettare che si continui sulla strada che tutti quanti riconoscono essere superata da tempo. Non si è reso un

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

buon servizio ai pastori costruendo molti caseifici, oltre ad aver speso male una parte dei quattrini. Non solo si è ceduto facilmente, ma in molti casi si sono stimulate richieste qua e là per la costruzione di stabilimenti, senza alcuna garanzia di piena utilizzazione, oppure sapendoli già in partenza non rispondenti sotto il profilo economico agli interessi dei produttori del posto e sapendo invece che danneggiavano altri allevatori nella zona dove esistevano già degli stabilimenti.

Queste sono cose molto gravi, fuori da ogni logica programmatica. Altro che fare uno sforzo per parare le spinte campanilistiche! Proprio quelle spinte sono state alimentate. Noi, anche come movimento cooperativo, abbiamo presentato delle osservazioni ed indicazioni precise a questo riguardo, ma non siamo stati ascoltati. Queste grosse responsabilità e questi fatti a nostro giudizio sono più gravi di quanto non appaiano, perché, oltre al fatto economico e sociale, hanno pesato e pesano tuttora dal punto di vista psicologico nei confronti dei pastori. Non siamo d'accordo che in varie occasioni si presenti come uno dei mali maggiori questa mentalità individualistica pastorale dei sardi, perché da dieci o quindici anni a questa parte il pastore ha dimostrato tutta la sua buona volontà ed ha fatto tutti gli sforzi possibili verso l'associazionismo. Non si può nel modo più assoluto generalizzare sulla mancanza di spirito associazionistico, innanzitutto perché non risponde a verità, e d'altro canto così facendo non aiutiamo affatto a superare certe debolezze né a fare ulteriori passi avanti, tanto necessari specie nelle zone dove meno sviluppato è il movimento cooperativo.

A questo punto, mi sembra necessario sottolineare il forte ritardo che registriamo nella fase della commercializzazione dei prodotti, e questo non è un problema che possono affrontare le cooperative da sole o le organizzazioni di assistenza e tutela. Allo stato avanzato della trasformazione del latte, e più ancora dell'uva, non corrisponde l'organizzazione del collocamento del prodotto. Questo problema tanto importante e complesso deve essere affrontato, con carattere d'urgenza, a livello regionale e a

questo riguardo l'Assessore all'agricoltura e foreste bisogna che prenda le iniziative adeguate quanto prima. Siamo anche convinti che una giusta e tempestiva soluzione del problema della commercializzazione con organismi unitari e cooperativi a carattere regionale possa agevolare sicuramente il processo di maturazione in atto per l'acquisizione di un maggiore spirito cooperativo alla base.

La nostra posizione di astensione critica, quale è stata in Commissione, trae motivo da queste considerazioni evidenziate nella relazione scritta allegata al disegno di legge. E' intesa nel senso che vi sia lo spazio per migliorare il disegno di legge stesso con gli emendamenti che verranno presentati.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (P.S.D.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, il dato fondamentale, che si può dire unanime e che scaturisce dalle relazioni che ci sono pervenute sul disegno di legge numero 18 della Giunta, è quello dell'urgenza e della necessità degli interventi in discussione. Interventi urgenti e necessari oltre che d'obbligo per la legge numero 39 sul piano di intervento nelle zone a prevalente economia pastorale) li ha ritenuti la Giunta e così anche la Commissione, attraverso le relazioni di maggioranza e di minoranza, proprio perché il problema dell'agricoltura in tutta la sua ampiezza è profondamente sentito da tutti i settori del Consiglio. La grande maggioranza delle forze politiche ravvisa nella cooperazione una delle forme più avanzate per portare il mondo agro-pastorale sardo verso criteri economico-sociali più avanzati, capaci di riscattarlo dal ruolo che, purtroppo, e non certo per proprio demerito od incapacità, lo ha finora costretto ai margini della rinascita sarda. Quindi questo provvedimento in favore della cooperazione è sentito da parte di molti; i dissensi non sono affiorati sulla materia della discussione, ma, come è naturale, sui modi e metodi per meglio adeguarla e renderla più efficace ed aderente alle reali esigenze della categoria.

Le preoccupazioni che i vari commissari

hanno manifestato nei loro interventi si possono sintetizzare nella volontà di dare nuovo impulso all'impresa cooperativistica, eliminando le storture ed i difetti che, come è naturale, accompagnano ogni novità. E' stato un dato emerso dagli interventi di quasi tutti i consiglieri, quello negativo dell'individualismo del contadino o del pastore sardo, che ha determinato la sofferenza di certe cooperative e la non perfetta o precaria situazione di molte altre. Tutte hanno questo punto in comune che, soprattutto agli inizi della creazione di questi nuovi modelli associativi, ha determinato i maggiori e più pericolosi scompensi economici; ha creato i presupposti negativi che sono alla base dell'intervento che stiamo esaminando e che, a distanza di tempo (si tratta di 25 anni fa: la legge, infatti, è del 29 dicembre del '50), possiamo evidenziare e correggere, soprattutto perché li hanno corretti o li stanno anche correggendo con nuovo spirito associativo i operatori stessi.

La Giunta, sensibile alle nuove esigenze del mondo cooperativistico e consapevole delle carenze legislative in materia, carenze che si evidenziano soprattutto nella già ricordata legge regionale numero 74 del '50, giustamente abrogata, ha voluto, col testo propostoci, rendere giustizia a coloro che, per primi, hanno creduto nella cooperazione e che hanno sopportato e sopportano (speriamo ormai non più a lungo) gli oneri delle manchevolezze legislative iniziali.

Abbiamo parlato prima dell'individualismo dei sardi come di un fattore di sgretolamento del metodo cooperativistico iniziale. Ma quanta parte disgregatrice hanno avuto ed hanno malauguratamente ancora sulla credibilità del mondo della cooperazione le lungaggini burocratiche per ottenere i mutui o i contributi, i tassi di ammortamento ristretto in tempi talmente brevi da pregiudicare la sopravvivenza degli stessi organismi? L'individualismo citato aveva soprattutto allora, quindi, delle cause serie e reali che, se non avevano originato, certamente esercitavano sui operatori una capacità non lieve di resistenza. Ancora adesso possiamo affermare che la lunga attesa per l'espletamento di pratiche per mutui o contributi è una delle ragioni più gravi di scetticismo che colpisce molti coopera-

tori.

E' chiaro che, con questi esempi, non si vogliono esaurire le varie e complesse ragioni che hanno reso precaria la vita e la sopravvivenza di molte cooperative. Sarebbe troppo semplice e falserebbe la realtà. E' nostro intendimento cercare di correggere, nel modo più opportuno, gli errori del passato e rimuovere le cause che, a nostro modesto parere, hanno determinato effetti frenanti al cammino della cooperazione. Questo disegno di legge presentatoci dalla Giunta e modificato, crediamo in meglio, dalla Commissione, vuole essere la prova tangibile di una volontà politica tendente ad eliminare sperequazioni ed ingiustizie nel settore della cooperazione e ad azionare uno strumento finanziario interrotto con l'abrogazione della legge regionale numero 74 del 1950, il cui fondo di rotazione risultava inutilizzabile. A nessuno può sfuggire la grande importanza dell'immediata utilizzazione dei 920 milioni di questo fondo, in un momento particolarmente difficile quale l'attuale.

Può essere vero, come ha affermato qualcuno, che questa legge non risolverà (e infatti non ha questa pretesa) tutti i problemi delle cooperative e premierà buoni e cattivi; e può essere vero altresì che diverse cooperative sono nate male e si portano dietro un vizio di origine. Ma la verità più grande, a cui ognuno di noi deve tendere, non è quella di volere insistere sulle eccezioni, ma di seguire la regola e di aiutare chi merita e dimostra buona volontà di ripresa. Noi crediamo di essere nel giusto, dicendo che non tutte le cooperative sono nate male o, peggio, con intendimenti clientelari o sulla carta. Con l'esclusione dalle provvidenze, previste dall'attuale legge, di quelle cooperative che non utilizzano i loro impianti, o li utilizzano in misura inferiore ad un terzo della loro capacità produttiva, come detta l'articolo 5, e con le norme che regolano e condizionano i consigli di amministrazione, previste nello stesso articolo, la Commissione ha voluto eliminare le eccezioni ed ha affermato un principio di serietà e di correttezza, al quale dovranno informarsi gli organismi associativi.

E' per questi motivi, a nostro giudizio positivi, e per la garanzia che esso offre al settore

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

della cooperazione, che noi voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I. — Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avremmo preferito che la Giunta regionale presentasse all'esame e all'approvazione del Consiglio un disegno di legge organico, che tenesse conto della situazione fallimentare in cui sono venute a trovarsi l'agricoltura e l'allevamento in Sardegna, una legge generale sul credito agrario. Invece, come è ormai consuetudine, la Giunta fa la sua apparizione con un provvedimento che, a prima vista, ci autorizza a pensare e dunque a giudicarlo come una urgente azione di sanatoria per alcune cooperative che, evidentemente, non hanno funzionato bene, se è vero, come è vero, che non sono sfuggite neppure esse alla terribile mossa dei debiti.

La legge in esame, purtroppo, non può, non ha le pretese di richiedere un esame approfondito, esauriente, dirò anche responsabile da parte dei Gruppi politici presenti in aula, in quanto ci manca un dato che noi riteniamo indispensabile: il consuntivo di quelle cooperative che non hanno funzionato bene, con l'indicazione, una volta individuata, delle cause per le quali il funzionamento non è stato evidentemente ortodosso, rispondente e positivo. Mancandoci questi dati, noi brancoliamo nel buio, noi cioè siamo, come dire, sollecitati ad approvare un provvedimento di spesa in soccorso di un settore, come questo delle cooperative, senza avere la matematica certezza, che deve essere raccomandata ad ogni amministratore, che, una volta apportate queste modifiche, una volta intervenuti in questo modo e in questa misura in soccorso, il Consiglio stesso non sia richiamato, di tanto in tanto, ad intervenire per sanare ora questo, ora quell'altro settore.

Abbiamo delle esperienze sofferte in quest'aula: ricordiamo tutti la famosa legge sanatoria che passò col nome di "legge Costa". Io mi ricordo che, soltanto allora, e parlo di dodici, tredici o quattordici anni fa, i debiti, per

esempio, accumulati dagli agricoltori e dagli allevatori della Sardegna, per cambiali sottoscritte e depositate negli Istituti di credito autorizzati al credito agrario, superavano i cento miliardi. Si diceva allora che quella legge avrebbe, sì, disseminato lungo il tragitto dei morticini, ma che comunque l'agricoltura sarda, in tutto il suo insieme, avrebbe ricominciato a vivere e a respirare a pieni polmoni.

Ahimé, o ahinoi, quel provvedimento non è servito evidentemente a nulla, se è vero, come è vero, che, malgrado quel sacrificio che continua a pesare, onorevole Presidente, sul bilancio della Regione (perché peserà ancora per, mi pare, sette, otto o dieci anni), l'agricoltura nel suo complesso non ne ha sentito che benefici effimeri, e di durata, evidentemente, troppo breve. La legge che ci si propone oggi noi la avremmo vista inserita in un provvedimento più vasto, che avrebbe dovuto costituire quella promessa, reiteratamente sollecitata da tutte le parti politiche e dagli operatori in agricoltura della Sardegna, legge sul credito agrario, congelata ormai da alcuni mesi, per cui sono costretti al fallimento, ormai irreversibile, tutti coloro che ancora attendono al lavoro dei campi e all'allevamento del bestiame.

Onorevole Presidente, la proposta che ci viene formulata non è che non serva a qualche cosa, è chiaro che serve. Ma la preoccupazione che vi è nel nostro animo, almeno nel mio animo, è se veramente dopo l'attuazione, l'oggettivazione di questa legge, le cooperative inizieranno a funzionare come è negli auguri e negli auspici di tutti; perché se questa legge serve soltanto a dare spazio di vita breve (vedi l'esempio della "legge Costa"), se questa legge non serve ad altro, possiamo chiamarla palliativo ma certamente non serve a risolvere la crisi o a far ricominciare su un terreno sano la vita delle cooperative stesse.

Quando poi mi soffermo a considerare il contenuto di qualche articolo, debbo ulteriormente manifestare la mia preoccupazione. Evidentemente, ci sono delle amministrazioni, delle azioni amministrative di determinate cooperative, che hanno lasciato alquanto a desiderare. Ecco, io dico che, innanzi tutto, ci dovrebbe

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

essere questo: cioè la Giunta avrebbe dovuto sentire il dovere politico, naturalmente, di informare il Consiglio con una nota, con cifre e con indicazioni, con tanto di nomi e cognomi, delle cooperative (*interruzione*).

Ma io non partecipavo, non ho partecipato ai lavori della Commissione, perché non ne faccio parte. Però sono consigliere regionale, e non è ammissibile che soltanto la Commissione abbia ad avere informazioni dettagliate. D'altronde, debbo dire che comunque le informazioni non sono state evidentemente sufficienti ed esaurienti, almeno a giudicare da quanto ho sentito dal collega comunista, che mi pare sia anche un componente della Commissione. Perciò, oltre alle cooperative che evidentemente non hanno avuto fortuna nella loro vita, bisognava e bisogna anche individuare i motivi precisi per i quali le cooperative non hanno funzionato. Si fa presto a dire: il sardo deve essere educato all'associazionismo, alla cooperazione; si fa presto a dirlo, ma quando per raggiungere tutto questo occorre un costante spremere di quattrini dalle misere casse della Regione, io dico che non so se la questione vale veramente la candela.

Perciò, onorevoli Assessori, onorevole Presidente, noi siamo veramente perplessi, anche se il provvedimento che voi invocate è chiaro che non ci lascia indifferenti. Qualunque cosa si richieda per l'agricoltura, per la pastorizia, per i caseifici, per le cantine sociali, che destano preoccupazione nell'animo di ognuno di noi, è chiaro che non possa essere non accolta con sensibilità e con comprensione, ma chiediamo se è possibile continuare a vivere in questo modo, se è possibile continuare ad amministrare in questo modo. Occorre mettere mano finalmente ad una legge organica sul credito, con le agevolazioni sul tasso di interesse su cui tanto spesso io personalmente e tutta l'aula abbiamo avuto ad intrattenerci nel passato recente ed anche remoto. E' stato sempre, questo, uno degli argomenti, diciamo, che maggiormente hanno interessato i gruppi politici presenti in quest'aula.

E diciamo questo quasi con l'acqua alla gola, perché non è possibile parlare di credito (anche se ne state parlando direi quasi marginal-

mente e settorialmente, come in questo provvedimento), non è possibile parlare di credito senza ricordare all'Assessore all'agricoltura che sta perdendo gli appuntamenti con i provvedimenti nazionali. Ecco, onorevole Assessore, evidentemente lei non sta seguendo giorno per giorno, tappa per tappa, minuto per minuto, quanto sta succedendo, per esempio, con le provvidenze che lo Stato sta varando e ha già varato a favore dell'agricoltura oppure quanto accade circa l'incremento carne. Le risulta, onorevole Assessore, che la Cassa per il Mezzogiorno (guardi, è un problema questo che presento alla sua attenzione e la prego di ascoltarmi e di darmi anche una risposta esauriente, perché c'è veramente profonda apprensione non soltanto nel mondo agro-pastorale, ma anche e direi soprattutto negli uffici periferici dell'agricoltura) le risulta, dicevo, che la Cassa per il Mezzogiorno ha varato un provvedimento in base al quale, a coloro che vogliono operare la trasformazione delle loro terre — assicurando, garantendo la possibilità di approvvigionare con sufficiente numero di unità foraggiare un bestiame accresciuto nel numero e nella qualità — viene concesso un contributo del 50 per cento ed il rimanente (*interruzione*).

Un momento: mi permetta la premessa, poi arrivo al perché della mia sollecitazione.

Le voglio dire perché io ho questa apprensione e mi piacerebbe, avrei tanto piacere che loro mi informassero definitivamente su questo argomento.

La concessione, dicevo, per il completamento del contributo, cioè del rimanente 50 per cento, di mutui, con tre anni di preammortamento per la restituzione del mutuo stesso e 17 anni o 20 anni per la restituzione definitiva? Ma lo sapete che a un certo punto (certamente lo dovete sapere ma mi interessa che voi mi diciate come intendete provvedere immediatamente) vi è l'obbligo, cioè sono ammessi a queste provvidenze soltanto le aziende che abbiano un numero di fattrici superiore alle 60 unità? Lo sapete questo? Questo lo sapete? Bene, allora vi dirò che, evidentemente, il problema non è sentito perché, onorevole Assessore, le 60 fattrici nelle aziende sarde non è mica tanto

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

facile trovarle. Allora vi è nella stessa legge (io dico a me stesso) un paragrafo che, diciamo, apporta una sanatoria transitoria al disposto della legge stessa, cioè autorizza la concessione dei contributi e dei mutui, con le agevolazioni da me sottolineate, anche alle aziende che hanno un carico di fattrici inferiore alle 60 unità, purché i progetti abbiano ad ottenere il decreto di attuazione prima del 31 dicembre 1975.

Ecco perché in quest'aula mi sembra urgente, indispensabile, che l'Assessore competente rassicuri il Consiglio di avere dato disposizioni precise perché gli uffici periferici, una volta che le pratiche arriveranno nei loro uffici, nelle loro sedi, vi diano immediata attuazione, perché se si arriva oltre il 31 dicembre 1975, la legge alla Sardegna, agli allevatori sardi potrà non interessare.

Ecco, me lo dirà onorevole Assessore; sono notizie che noi attendiamo, che attendiamo con molto interesse. La legge che ci proponete, come dicevo (*interruzione*).

No, stavo parlando anche di questa legge. Dicevo della necessità di presentare finalmente al Consiglio una legge organica sul credito agrario, del quale questa legge si occupa marginalmente. Noi avremmo gradito avere dalla Giunta notizie precise, in modo che il nostro discorso potesse essere più concreto e direi, anzi, definitivo circa il futuro delle cooperative.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pietro Monni. Ne ha facoltà.

MONNI PIETRO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame si pone due obiettivi: 1) quello di intervenire sollecitamente a favore degli enti cooperativi operanti nel settore lattiero-caseario, che versano in condizioni di crisi, di malessere, che si trovano in uno stato di insolvenza o di sofferenza. Tale intervento è previsto dal paragrafo 6.4 del Piano della Pastorizia, che stanZIA la somma di 500 milioni per consentire, anche con il risanamento della gestione, la piena ripresa produttiva degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali; 2) quello di utilizzare le disponibilità del fondo di rotazione

istituito dalla legge regionale numero 74 del 1950, che attualmente ammonta a 920 milioni. Questa somma è depositata presso il CIS ed è priva di destinazione perché la suddetta legge numero 74 venne abrogata. Con questo provvedimento si intende trasferire le citate disponibilità al fondo di rotazione previsto dall'articolo 6 della legge regionale numero 7 del 1971, concernente la concessione di prestiti di esercizio a favore delle cooperative ortofrutticole e dei loro consorzi, ed al fondo di rotazione di cui all'articolo primo della legge regionale numero 40 del 1973, riguardante la concessione di provvidenze creditizie a favore delle cooperative agricole.

In effetti, il presente disegno di legge tende a mettere in atto interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione, ivi comprese non soltanto quelle lattiero-casearie, ma anche gli oleifici sociali e le cantine sociali esistenti nella nostra Isola. Come tale, il provvedimento in esame si colloca organicamente in linea con il Piano della pastorizia, col quinto programma esecutivo e con la legge 268. Lo sforzo teso a sminuire da parte dell'opposizione il significato e la portata di questo provvedimento, è un tentativo che, a mio modesto avviso, non è riuscito. Se i colleghi dell'opposizione avessero prestato maggiore attenzione, se avessero esaminato più attentamente il disegno di legge in questione, probabilmente, io dico, avrebbero fatto a meno di fare certi rilievi e certe critiche, quali risultano nella relazione di minoranza; relazione che è stata redatta senza tener conto delle tesi sostenute dalla maggioranza in Commissione e delle modifiche apportate al provvedimento che, senza alterare lo spirito di fondo della proposta della Giunta, hanno inteso migliorare e perfezionare il provvedimento stesso.

Infatti, come si fa ad affermare che si vogliono premiare i buoni e i cattivi amministratori senza alcuna distinzione, quando dal disegno di legge risulta che quelli che hanno amministrato la cooperativa cedente negli ultimi cinque anni, non potranno far parte per almeno quattro anni del consiglio di amministrazione della cooperativa o del consorzio subentrante?

Questa clausola riveste particolare importanza ed è stata inclusa e voluta dalla maggioranza, proprio per incoraggiare la corretta gestione, per evitare lo sperpero di denaro pubblico e il ripetersi di esperienze negative e fallimentari. Occorre, noi diciamo, cambiare gestione, cambiare amministrazione, fermo restando e facendo sempre salvo il principio della cooperazione; né si vuole, io credo, premiare l'inettitudine e l'incapacità dei falsi operatori.

Quando i colleghi comunisti citano gli impianti inutilizzati di Laerru o di Arzachena, forse che queste cooperative fruiranno di queste provvidenze? Come fanno a dimostrare che hanno lavorato? Come faranno a presentare un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e dai rispettivi organi di controllo? Come dimostreranno di essere in grado di riprendersi, di risollevarsi, di rilanciare la propria attività? Vogliamo e dobbiamo intervenire per quegli organismi che sono vivi e vitali, non per quelli che sono già morti. I benefici previsti da questo disegno di legge sono, semmai, riservati alle cooperative e ai consorzi di cooperative che intendano rilevare quegli impianti, e che diano garanzie idonee al necessario sfruttamento degli impianti medesimi. La possibilità concessa ad alcuni enti cooperativi di riscattare gli impianti inutilizzati, o parzialmente utilizzati o ceduti in uso a terzi, consentirà fra l'altro di concentrare la produzione.

In tal modo si potrà porre un rimedio agli errori commessi in passato, che hanno dato luogo alla proliferazione di cooperative per soddisfare non effettive esigenze locali, ma richieste campanilistiche. E' evidente che molti di questi complessi sono venuti a trovarsi in gravi difficoltà, perché una cooperativa, per poter sopravvivere, deve trasformare una determinata quantità di prodotto; se il prodotto si riduce, dovrà per forza di cose indebitarsi per far fronte alle spese di gestione, in quanto queste non diminuiscono (le spese di gestione, infatti, sono sempre fisse). Il presente disegno di legge non intende altresì agevolare le cooperative chiuse all'apporto e alla partecipazione di altri soci, di altri produttori e che si rifiutano di ampliare o di ammodernare gli impianti, e ciò per evitare

immobilizzi improduttivi.

E' stato osservato e obiettato: per poter esprimere un giudizio sul disegno di legge presentato dalla Giunta, abbiamo bisogno di elementi conoscitivi, di un quadro completo della situazione delle cooperative agricole di trasformazione. Intanto, occorre subito dire che un quadro del genere ci è stato fornito, onorevole Mancosu e onorevole Frau, un quadro di questo genere ci è stato consegnato, e, se anche riflette la situazione di queste cooperative al 31/1/1970, con nomi e cognomi, tuttavia è sufficiente per darci una idea abbastanza chiara dello stato di salute di questi organismi. Sta di fatto, che quando si tratta di intervenire a favore dell'agricoltura, o non ci sono fondi, o quando i fondi sono disponibili, come se non bastassero le lungaggini burocratiche e le difficoltà di accesso al credito frapposte dalle banche, abbiamo bisogno di studi, di indagini, di quadri completi. Di analisi, di ricerche, di dati, ne abbiamo già troppi! Il pastore non se ne fa niente: ha assoluta necessità di quattrini.

Se alcuni sono convinti di risolvere i problemi della nostra agricoltura a furia di studi, di indagini, di quadri completi, quale sarà la sorte dei nostri agricoltori? Il risultato lo vedremo fra cinque o dieci anni, con l'esodo rurale caotico e disordinato, col processo di senilizzazione degli addetti (attualmente, il 55 per cento degli addetti in agricoltura ha superato il cinquantesimo anno di età), per cui fra cinque anni se ne andranno per esodo volontario, e a 55 o 50 anni non so che cosa possiamo pretendere da questi poveri addetti. Così, come stavo dicendo, con il processo di senilizzazione e con i nostri ritardi le campagne saranno completamente spopolate. Quanti saranno i giovani disposti a lavorare la terra? Ma i ritardi non si giustificano soprattutto se pensiamo che, in questo momento, vi sono soci e dirigenti che, per far fronte agli oneri sociali, hanno firmato cambiali e, in caso di inadempienza, rispondono di persona. Vogliamo ancora temporeggiare? Ma le banche sono disposte ad attendere? Vi pare che sia giusto ed onesto mandare alla malora queste persone, e vi sembra che sia questo il modo di promuovere, favorire e sviluppare lo spirito associativo?

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

Perché ci lamentiamo se la cooperazione tarda ad affermarsi in Sardegna? Forse che i ritardi dei politici non contribuiscono ad alimentare l'innato senso di diffidenza dei sardi per la vita associata? Ma poi non c'è ragione per cui noi perdiamo tanto tempo per studiare e per conoscere la situazione di questi organismi, in quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge, i diretti interessati presenteranno istanza per fruirne il beneficio. Ebbene, sarà in quella circostanza che l'Assessore all'agricoltura esaminerà le istanze sotto il profilo tecnico-contabile, e vaglierà caso per caso l'opportunità di concedere le agevolazioni che sono previste da questo provvedimento.

Con questo disegno di legge, si intende perseguire lo scopo di dare alle cooperative che si sono costituite con la legge regionale numero 74, lo stesso trattamento riservato a quelle sorte successivamente, fruendo di leggi più favorevoli. La perequazione si rende necessaria, oltre che per il risanamento, per motivi di equità, se realmente vogliamo incentivare lo spirito associativo. Questa legge, inoltre, è il primo strumento di attuazione della legge sul Piano della pastorizia. Essa non può avere la pretesa di risolvere tutti i problemi della cooperazione, perché ormai è a tutti noto che, nel campo della pastorizia, la cooperazione trova notevoli difficoltà ad affermarsi. Ecco, quindi, l'inderogabile ed urgente necessità di risanare, di sostenere, di rilanciare queste strutture che in 25 anni siamo riusciti a costruire, mediante l'impiego del denaro pubblico, e soprattutto stimolando e sensibilizzando i nostri pastori ad associarsi.

Non intervenire con la dovuta immediatezza significa far regredire la cooperazione, con ripercussioni negative di vasta portata, e favorire, nell'ambito di questo settore primario della nostra economia, la speculazione degli industriali. Un tempestivo intervento nel mondo agro-pastorale, vuole soprattutto significare che la Regione crede veramente nei valori economici e sociali della cooperazione, di modo che anche gli operatori attuali e futuri acquistino fiducia nell'agire insieme, risolvendo i problemi dell'organizzazione commerciale e quindi della valorizzazione dei loro prodotti. La Regione deve

credere di più nella possibilità umana e nella capacità dei soci delle cooperative, concedendo loro adeguati mezzi finanziari, se vogliamo che la loro azione sia efficace ed incisiva per un armonico sviluppo e per una sana crescita della nostra società.

Nel quadro della politica agricola di piano che la Regione ha impostato ed intende impostare al fine di raggiungere nuovi modelli di sviluppo, tali da riequilibrare i redditi dei lavoratori della terra a quelli degli operatori extra-agricoli, il Piano della pastorizia, partendo dalla minima unità programmatica, che è data dal comprensorio agro-pastorale, deve necessariamente consentire il rilancio, previo risanamento delle gestioni, dei complessi cooperativi esistenti per conseguire gli obiettivi della politica di piano prefissata. In altri termini, nel momento in cui il Piano per la pastorizia tende a favorire le varie forme associative nel settore, non può consentire il tracollo e lo sfacelo della cooperazione agricola di trasformazione. Ciò sarebbe non soltanto in contraddizione con gli scopi del Piano della pastorizia, ma a pagarne le spese sarebbero proprio i pastori.

Le cause di crisi e di malessere in cui versano le cooperative agricole di trasformazione sono molteplici e di varia natura, tra cui principalmente la difficoltà di accesso al credito a tasso agevolato. Capita spesso di rilevare che i fondi stanziati dallo Stato o dalla Regione si esauriscano nel giro di breve tempo, per cui i dirigenti di queste cooperative devono ricorrere alle banche per contrarre mutui a tasso normale per l'approvvigionamento di scorte e di mezzi tecnici. Il pastore ha bisogno di credito; se non gli viene concesso, se ne va dall'industriale, a costo di perdere, pur di avere subito i quattrini. Io sono convinto che i soci sono disposti a lavorare con impegno, ma hanno necessità di sentirsi tranquilli. Questa tranquillità viene anche assicurata rinnovando la politica creditizia. Il credito agrario a tasso agevolato deve essere concesso ai produttori agricoli anzitutto e soprattutto attraverso le loro strutture cooperative.

Tra le cause della crisi è da annoverare anche la mancanza di un'assistenza tecnica capi-

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

lare e pubblica adeguata ai tempi attuali. Tale assistenza deve essere erogata non in senso paternalistico, ma intendendola come uno strumento capace di educare l'operatore agricolo ad essere partecipe e protagonista nella realizzazione della politica di piano. Forse che i nostri operatori agricoli erano preparati a gestire queste strutture? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare riferimento al contesto socio-culturale ed economico della realtà in cui viviamo, in cui vivono i destinatari della politica di piano in agricoltura. Senza l'ausilio del tecnico che affianchi l'operatore agricolo in tali iniziative, non sarà facile modificare abitudini ataviche e la tendenza a quel fatalismo che ha sempre guidato i nostri pastori. L'assistenza tecnica, però, deve essere coordinata da un unico servizio od ente e non affidata, come si verifica oggi, ad una pluralità di organismi.

Non è sufficiente, a me pare, costituire le cooperative; è assolutamente indispensabile l'intervento del pubblico potere, attraverso l'assistenza globale, organizzativa, amministrativa, economica e tecnica, almeno nei primi anni per avviare l'attività di questi organismi. Se in passato si fosse agito in tal modo, tante cooperative avrebbero evitato certi risultati negativi e non si sarebbe reso necessario l'intervento del Piano della pastorizia per il risanamento della loro gestione. In un'economia sottosviluppata come la nostra, in presenza di forti sacche di disoccupazione, la cooperazione assolve la primaria importantissima funzione di assicurare un lavoro continuativo e di liberare il lavoratore dallo sfruttamento. Attraverso la cooperazione si afferma il potere contrattuale degli agricoltori e dei pastori e si elimina ogni forma di rendita parassitaria.

Io credo personalmente, come democristiano, ai valori economici e sociali della cooperazione ed esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge in discussione, che prevede interventi immediati a favore delle cooperative agricole di trasformazione, per garantire la loro ripresa, il loro rilancio, la loro efficienza produttiva.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscrit-

to a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rais, relatore di maggioranza.

RAIS (P.S.I.), *relatore di maggioranza*. Mi pare che la discussione generale su questo disegno di legge abbia confermato le posizioni assunte dai vari Gruppi politici nel corso dei lavori della Commissione. Mi pare cioè che da parte di tutti, pur fra riserve e preoccupazioni avanzate anche questa sera, si sia espresso un sostanziale consenso circa la necessità di intervenire a favore delle cooperative in difficoltà, né io credo poteva essere altrimenti. L'intervento per il risanamento ed il rilancio delle cooperative lattiero-casearie era, infatti, originato dall'impegno sancito nel Piano della pastorizia con apposita riserva di 500 milioni. Con le norme del capo primo di questa legge, stiamo quindi semplicemente dando attuazione ad un impegno che il Consiglio aveva assunto sin dal dicembre del '73, allorché fu varata la legge numero 30.

D'altra parte l'intervento a favore dei caseifici sociali non poteva esaurire l'interesse della Regione sarda nei confronti di un doveroso, oltre che necessario, rilancio della cooperazione agricola in Sardegna. Avremmo creato autentiche ingiustizie, se non avessimo usato uguaglianza di trattamento anche nei confronti delle altre cooperative operanti negli altri settori dell'agricoltura. Di qui, quindi, due esigenze di perequazione che la legge in discussione ha indubbiamente soddisfatto.

La prima riguarda la parificazione dell'intervento regionale per qualunque tipo di cooperativa. Chi ha iniziato ad operare in tempi più difficili ha, con questa legge, la soddisfazione di vedersi riconoscere dall'Ente Regione le maggiori difficoltà incontrate. Non può non essere accolta con soddisfazione, quindi, la normativa che prevede abbuoni o reintegri, a seconda della situazione, a favore degli organismi cooperativi che siano sorti con contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, nettamente sfavorevoli nei confronti di quelli stabiliti da successive leggi regionali.

L'altro aspetto perequativo riguarda la possibilità concessa anche alle cooperative non

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

lattiero-casearie, di potersi avvalere di un congruo intervento regionale, teso a consentire, insieme ad un risanamento delle posizioni debitorie del passato, un sostegno ed un impulso verso il raggiungimento di una migliore efficienza produttiva.

Un ultimo obiettivo di fondo, infine, è stato portato avanti con questa legge ed anche qui mi pare che ci sia stata una concordanza di posizioni da parte dei vari Gruppi politici. Esso riguarda la definitiva sistemazione e quindi l'effettivo sblocco del fondo istituito con la legge 29 dicembre 50, numero 74; legge abrogata nel dicembre '73 senza però dare al fondo stesso una destinazione e senza quindi creare i meccanismi normativi utili per un suo utilizzo. Le norme previste nell'ultima parte di questa legge consentiranno finalmente di utilizzare le disponibilità del fondo che ammontano, è bene ricordarlo, a circa mille milioni. In Commissione, il voto finale sulla legge ha registrato l'astensione del Gruppo comunista. Nella relazione di minoranza, l'onorevole Muravera, pur consentendo sulle linee generali di intervento della legge, ha ripreso i motivi di preoccupazione e di insoddisfazione che il Gruppo comunista ha espresso in Commissione circa i meccanismi concreti di intervento previsti dalle varie norme. Alcune preoccupazioni espresse dal P.C.I. erano preoccupazioni di tutta la Commissione e di tutti i Gruppi politici, e le modifiche apportate al testo originario sono state elaborate appunto per rispondere positivamente alle riserve avanzate in sede di discussione generale sul disegno di legge.

Dette modifiche hanno indubbiamente migliorato il disegno di legge proposto dalla Giunta, anche se il P.C.I., confermando il proprio atteggiamento di astensione, non ha ritenuto che esse fossero idonee ad eliminare i predetti motivi di insoddisfazione. Pur ritenendo infondate, alla luce del testo licenziato dalla Commissione, le preoccupazioni del Partito comunista, personalmente (ma credo anche come maggioranza) si è certamente disponibili per discutere eventuali proposte di emendamenti onde utilizzare la seconda lettura del disegno di legge per un suo ulteriore miglioramento. Non credo esista quindi alcuna chiusura da parte della maggioranza,

come non esiste, sempre da parte della maggioranza e della Giunta, io credo, alcuna volontà di premiare le persone che hanno condotto alla rovina la prima cooperativa, consentendo che le medesime possano trovare in questa legge un'indubbia salvaguardia dal pericolo paventato dall'esponente comunista. Mi pare che l'onorevole Monni abbia appunto riletto questa norma, per cui, francamente, credo che quella serie di osservazioni che l'onorevole Muravera ha fatto nella relazione di minoranza non abbiano e non avessero, in quell'occasione, molto fondamento.

Non appare giusto affermare, come fa l'onorevole Muravera in altra parte della relazione, che si tenta di aiutare la falsa cooperazione, cioè i falsi operatori, vale a dire coloro che si presume, a ragion veduta, ripeterebbero esperienze fallimentari nella gestione delle cooperative. Anche questo non mi pare vero, non mi pare corrisponda né alla volontà della maggioranza, né allo spirito e alla lettera della norma scritta. E' vero, invece, che con il disegno di legge che si sta discutendo si vuole tentare, attraverso una boccata di ossigeno, di rilanciare l'efficienza e l'operatività dello strumento cooperativistico. Certo, ci sono numerosi esempi di gestioni fallimentari delle cooperative e nessuno, io credo, mette in dubbio queste realtà. Ma dobbiamo pigliare semplicemente atto di queste cose, limitarci a registrare il fenomeno o dobbiamo invece farci carico di un intervento? Ricordiamo che, laddove una cooperativa fallisce o non riesce a risollevarsi da una brutta situazione, là sarà difficile che cresca e si sviluppi lo spirito cooperativistico. L'esperienza infatti insegna che nelle zone in cui si sono registrati fallimenti di cooperative, è cresciuta a dismisura la diffidenza verso lo spirito associativo.

A ben guardare, d'altra parte, la crisi in cui versano diversi organismi associativi costituisce il naturale scotto che si è pagato non solo in Sardegna, ma dappertutto, io credo, alle prime esperienze di cooperazione. Ecco quindi la necessità di un intervento regionale, volto a recuperare ed a salvare, ovunque sia possibile, non i responsabili dei fallimenti e delle cattive gestioni, ma il principio della cooperazione, attraverso un serio, ponderato e controllato tentativo di

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

assicurare nuove gestioni agli organismi in crisi. Con questa legge, infatti, la Regione non interviene per pagare le passività al creditore, ma interviene in favore di una cooperativa che gestisca gli impianti o che dimostri di poter portare avanti l'iniziativa. Non si paga, cioè, per le cooperative morte; se sono morte, la Regione non interviene. Si paga invece per gli organismi vivi e vitali, affinché ricreino una situazione di efficienza produttiva, e la Regione (per la prima volta, credo) ha oggi lo strumento giuridico che le consente di valutare se i quattrini che spende sono spesi bene o male.

L'articolo 6 prevede, infatti, l'obbligo che la cooperativa beneficiaria di interventi regionali dovrà assumere per consentire all'Assessorato all'agricoltura di controllarne l'attività di gestione, né d'altra parte (per ciò che concerne gli impianti abbandonati) con questo tipo di interventi si spiana eccessivamente il terreno a facili assunzioni di responsabilità gestionali da parte di nuovi organismi cooperativi. E' difficile che nuove cooperative rilevino gli impianti ed i debiti relativi se non esiste una reale volontà di far funzionare la cooperativa e se non esistono convenienze dal punto di vista economico. Per la parte di debito della vecchia gestione non coperta da contributo, la cooperativa subentrante dovrà accollarsi il rimborso per quindici anni. Ora, che convenienza ha la cooperativa subentrante a rilevare un vecchio impianto, a pagare il residuo debito ed a sottostare per quattro anni ai controlli regionali, se non ha una reale volontà di farlo funzionare? E ancora, se partiamo dal concetto che può esistere mala fede, alla cooperativa subentrante non converrebbe porre in essere un nuovo investimento avvalendosi delle normali provvidenze regionali?

Anche la Regione ha indubbiamente commesso gravi errori nel passato: si è stato certo troppo solleciti, nel passato, nel consentire la nascita di organismi cooperativi con dimensioni non economiche. Molti dei mali che stiamo cercando di sanare oggi hanno radici lontane e potranno non essere riprodotti soltanto se non si accoglieranno le spinte campanilistiche, le esigenze particolaristiche, le pressioni di gruppi che, sfruttando il principio della cooperazione e

le leggi dettate per il suo sostegno, costituiscono organismi che di cooperativismo hanno soltanto il nome. La Regione, nel futuro, dovrà essere più ferma e dovrà riuscire ad armonizzare le varie spinte e richieste all'interno di un disegno di sviluppo razionale ed economicamente valido delle strutture cooperative dell'Isola, anche se è pur sempre giusto ricordare che la dimensione economica dell'impianto cooperativo non è il prodotto di una volontà superiore ma, alla lunga, il frutto della capacità e della volontà di quanti decidono di conferire il prodotto.

Noi sappiamo bene quanto, nella nostra Regione, certi pregiudizi e certi campanilismi resistano ancora; quanto, per esempio, il pastore di Orani (come qualcuno ha detto) resista per non conferire il latte a Sarule. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, per spiegare una realtà che, se non è certo quella di venti anni fa, tuttavia continua a rappresentare una maturazione stentata, da parte degli operatori interessati, in ordine alla bontà ed ai vantaggi dello strumento cooperativista. Questo fatto non può non ricondurci ad un'altra considerazione: è stato richiesto da più parti, ed anche dal P.C.I., che la Regione elabori un piano generale di sviluppo della cooperazione. Certo, è un'esigenza giusta, ma una simile elaborazione non basta a risolvere i problemi: stiamo attenti, anzi, a non creare illusioni negli altri e in noi stessi; stiamo attenti ai bei piani che calano dall'alto e non trovano poi rispondenza nello stato di maturazione degli operatori e dell'intero movimento cooperativistico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muravera, relatore di minoranza.

MURAVERA (P.C.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non aggiungerò molto a quanto è stato già detto su questo provvedimento. Il Gruppo comunista ha espresso la sua insoddisfazione e la sua preoccupazione, che tuttora mantiene, circa il provvedimento, sia in Commissione, sia nella relazione di minoranza, sia nell'intervento fatto per bocca dell'onorevole Mancosu. Nessuno di noi è contrario ad agevolare le cooperative in difficoltà,

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

nessuno di noi intende scoraggiare lo spirito di cooperazione, ma il nostro Gruppo non è certamente d'accordo sul modo di intervenire a favore della cooperazione, cioè sul tipo dell'intervento che viene proposto.

Innanzitutto, la legge è stata discussa in Commissione in modo troppo affrettato, troppo frettoloso. Noi avevamo chiesto che, per il varo di un provvedimento del genere, ci fosse un impegno maggiore sia in Commissione che da parte della Giunta, che si svolgesse una maggiore analisi sulla situazione nel settore della cooperazione, che venisse acquisita una maggiore informazione circa lo stato di salute delle cooperative. Avevamo chiesto una specie di cartella clinica: quali sono le cooperative, dove sono ubicate, da chi sono gestite, come e che cosa hanno realizzato, quali risultati hanno conseguito in tutti questi anni. Non neghiamo infatti che parecchie delle cooperative sono state gestite in modo veramente scorretto e che questo tipo di gestione è stato incoraggiato da un certo tipo di incentivazione da parte dell'Amministrazione regionale. Il disegno di legge, pur apportando sollievi e benefici alle cooperative agricole, non ha quindi consentito alla rappresentanza comunista in seno alla Commissione di esprimere un voto positivo, un voto pieno; abbiamo espresso un voto di astensione, lasciando una porta aperta a possibili miglioramenti, a possibili correzioni in aula del provvedimento in esame, ed a questo scopo noi abbiamo presentato diversi emendamenti.

Comunque, confermiamo qui che la legge è un intervento abbastanza dispersivo, quindi non molto produttivo, che non agevola certamente molto il settore della cooperazione. Il disegno di legge è carente e confermiamo che tende a recuperare ciò che non è recuperabile; che, con il rilevamento da parte di consorzi e di cooperative fallite, non vengono offerte (così come almeno si presenta la legge) tutte le garanzie necessarie per una buona gestione, per una corretta amministrazione. Noi avevamo chiesto, in particolare, precise notizie, prima di discutere la legge, e sulla mancanza dell'esaudimento delle nostre richieste, sull'assenza di sufficienti informazioni riguardo alla reale attività svolta negli ultimi

cinque anni dalle cooperative di cui s'intende risanare le passività con i finanziamenti previsti nella legge, abbiamo espresso il nostro giudizio non positivo. Inoltre l'abbiamo espresso sulla mancanza di garanzie idonee e sufficienti circa i programmi economici e finanziari e circa la produttività degli investimenti da parte di quelle cooperative che ne rileveranno altre, ricorrendo (così a noi pare) a un espediente giuridico per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione. Infine, il terzo motivo su cui abbiamo fondato il nostro giudizio negativo riguarda l'assenza di un piano complessivo relativo alla ristrutturazione e all'unificazione delle varie cooperative nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Ripeto: il nostro è un giudizio fortemente critico, comunque aperto, suscettibile anche di modifica, sempre che nel corso della discussione dei singoli articoli la legge stessa venga notevolmente migliorata.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Le critiche che sono state mosse al disegno di legge, mi pare possano dirsi scontate: si parla di intervento parziale, dispersivo, di carattere assistenziale. Ma basterebbe riflettere sul fatto che qui noi dovevamo assolvere ad un adempimento contenuto nel paragrafo 6.4 del Piano per le zone interne, per comprendere che con questa legge non ci proponevamo di risolvere tutti i problemi della cooperazione, ma semplicemente quello contenuto, espresso nel paragrafo 6.4, di risanare cioè la gestione e di consentire la piena ripresa dell'attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali. Per questo scopo era stata destinata una somma di lire 500 milioni ed è evidente che con 500 milioni non si risolvono i problemi della cooperazione. Era quindi uno scopo limitato.

D'altra parte, in questo disegno di legge si è andati oltre questo impegno. Perché? Perché noi avevamo già da una quindicina d'anni un fondo di un miliardo, legato alla legge numero 74 del

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

1950 (la prima legge che ha finanziato i caseifici), che era ed è inutilizzato, perché la legge è stata abrogata per cui questi fondi non si possono utilizzare. Quindi noi avevamo da risolvere questi due problemi. Gli scopi, ripeto, erano evidentemente limitati.

Come abbiamo assolto al primo compito? Si è tenuto conto di quelle cooperative che si trovano, per ragioni varie, in uno stato di estrema difficoltà finanziaria. Premiamo chi non ha saputo gestire la cooperazione? Qui noi non stiamo intervenendo a favore di singoli operatori, che in nessun caso andrebbero premiati se hanno gestito male un'azienda; noi stiamo intervenendo per la cooperazione, per salvare il principio della cooperazione (e chi gestisce la cooperativa, oltre tutto, non è mai la stessa persona). La cooperativa può attraversare dei momenti difficili, può avere degli amministratori incapaci, ma una cooperativa si può anche rinnovare. Noi interveniamo a favore non di una cooperativa morta o di una cooperativa gestita da incapaci, ma in favore di un organismo che si rinnova, che assolve determinati compiti, che assume certi impegni per ridare vita ad un organismo che, oltretutto, ha avuto finora una vita stentata.

Si è detto: questo è il risultato delle cooperative, degli impianti cooperativi creati in numero eccessivo in zone dove già esistevano altri impianti. Ebbene, si può dimostrare che le cooperative che si trovano in uno stato di maggiore difficoltà sono sorte proprio in zone dove non esistevano altri impianti cooperativi. In tutta la zona Sud-orientale della Sardegna, a partire da Baunei per giungere fino a Villaputzu, esistono due soli impianti cooperativi e diciamo anche che sono due tra gli impianti meglio dimensionati, tra quanti esistono in Sardegna; eppure, è proprio per i due impianti della zona, per la gestione che hanno avuto, per l'inesperienza di quelli che hanno portato per primi avanti detta gestione, che paghiamo un prezzo, ma sappiamo di pagare un prezzo che ha una giustificazione. Quando fallisce una cooperativa in una zona, non finisce un tipo di gestione, ma finisce tutta una tradizione di cooperazione, per cui altri tentativi di rinnovare tale esperienza

difficilmente possono andare avanti se gli operatori non riacquistano fiducia. Il fallimento di una cooperativa in una zona significa la fine dello spirito associazionistico in tutta la zona, e per un tempo indefinito.

Ecco perché noi abbiamo ritenuto di salvare questi organismi, naturalmente assicurandoci che i fondi della Regione non andassero veramente a premiare coloro i quali avevano condotto al fallimento la cooperativa, ma ad una nuova gestione, che garantisse la capacità della cooperativa di rinnovarsi; e interveniamo con l'utilizzazione di mezzi che non sono poi eccessivi. Per questo tipo d'intervento, tutto sommato, noi destiniamo 200 milioni. Io credo che sia necessario salvare le quattro cooperative di Musei, Tertenia, Tortolì ed Oristano, interessate al primo tipo d'intervento. Ci è stato detto: ma non abbiamo avuto la necessaria documentazione. Io voglio osservare che la Commissione agricoltura, della quale ho fatto parte per due legislature, non ha mai chiesto ed ottenuto tanta documentazione, quanta ne ha ottenuto l'attuale Commissione agricoltura. Noi non possiamo presentare i bilanci interni, i documenti della gestione, perché non li abbiamo, perché bisogna ricordarsi che l'Assessorato agricoltura non ha il potere di intervenire dentro l'amministrazione della cooperativa. Noi possiamo chiedere, ma non abbiamo alcun potere.

Anzi, direi che, a questo riguardo, è giusto anche far rilevare che, per la prima volta nella legislazione regionale, all'articolo 6 si dice che le cooperative gravate da passività per essere ammesse ai benefici del presente capo, saranno sottoposte per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, da parte dell'Assessorato all'agricoltura, agli opportuni controlli sulla gestione aziendale. E' la prima volta che introduciamo questi controlli, ma noi attualmente non abbiamo alcun potere. Nel momento in cui dovremo erogare le somme, è chiaro che richiederemo la necessaria documentazione e non avremo nessuna difficoltà a mettere la Commissione nelle condizioni di valutare tutta questa documentazione. Ma tutti i dati che erano in nostro possesso, cooperativa per cooperativa, sono stati forniti alla Commissione ...

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

(*interruzione dell'onorevole Frau*).

Queste sono le cooperative che a noi risultano. Noi, in legge, non abbiamo indicato le quattro cooperative; quelle che a noi risultano in uno stato di particolare sofferenza sono queste. E' da dire, però, che la maggior parte delle cooperative non si trovano in una situazione così fallimentare. Noi abbiamo fatto un'indagine, dalla quale è risultato che quelle quattro cooperative si trovano in una situazione particolarmente difficile. In legge però non abbiamo indicato dette quattro cooperative; ove risultasse che qualche altra cooperativa attraversa una situazione di difficoltà pari a queste, noi la inseriremo.

Ma l'intervento, ad ogni modo, non si limita soltanto al risanamento, risanamento che consiste (*interruzione*).

Ma noi non escludiamo nessuno! Stiamo solo dicendo che dall'indagine preliminare a noi risulta che questa è la situazione. Le informazioni che abbiamo fornito alla Commissione si riferiscono alla situazione di fatto; quando, però, passeremo alla fase dell'attuazione e dovremo erogare le somme, è chiaro che chiederemo a tutte le cooperative la documentazione necessaria per valutare quali debiti possono essere risanati.

C'è poi il secondo tipo di interventi che si riferisce all'utilizzazione delle somme stanziare dalla legge numero 74. Chi ha ottenuto i primi finanziamenti, le prime cooperative, hanno avuto un contributo inferiore, cioè del 50 per cento invece dell'80; hanno d'altra parte ottenuto un tasso di interesse superiore, il 5,5 invece del 2, del 3 che hanno ottenuto le altre cooperative. A che cosa tende questo provvedimento? Oltre che all'utilizzazione delle somme, ad assicurare un trattamento uguale a quello riservato alle altre cooperative. Naturalmente, in questo modo, noi troveremo situazioni varie, cioè troveremo cooperative che, per esempio, si sono sviluppate, hanno ampliato gli impianti e sono divenute organismi vivi, poi troveremo cooperative in uno stato di crisi, di paralisi, troveremo cooperative recuperabili e cooperative che saranno irrecuperabili. Ma è chiaro che noi non daremo il contributo a tutte le cooperative, ad organismi

morti: noi lo daremo soltanto a quelle cooperative che saranno gestite da organismi capaci di operare un risanamento. C'è il contributo sugli interessi per la parte concessa a mutuo e poi si aggiunge il 30 per cento per le cooperative lattiero-casearie e olearie, fino a raggiungere la misura dell'80 per cento; cioè, noi parifichiamo il trattamento accordato a queste cooperative al trattamento accordato alle altre.

Si tratta quindi di un intervento che tende a perequare la situazione in cui si sono venute a trovare queste cooperative rispetto a tutte le altre. Abbiamo risolto così tutti i problemi della cooperazione? Ma è evidente che con questi due interventi noi rispondiamo ad un adempimento del Piano delle zone interne. Il piano prevede, però, ben altri interventi nel campo della cooperazione! Direi che tutto il Piano per la pastorizia è caratterizzato da questo impegno, da questo indirizzo verso la cooperazione; c'è appunto una somma di 7 miliardi nello stesso capitolo che è tutta destinata alla cooperazione. Questo è soltanto un intervento necessariamente parziale: non si proponeva altri obiettivi, ma soltanto quelli indicati dal Piano per la pastorizia, e questi obiettivi abbiamo creduto di raggiungerli individuando le cooperative, tentando di risanarle, in zone determinate.

Vi parlo in particolare di una zona che comprende, forse, territorialmente, un quinto della Sardegna, dove esistono due impianti cooperativi in crisi; il risanamento di questi due impianti, della loro gestione, può rappresentare il risanamento della cooperazione di tutta questa zona. Io credo che noi non possiamo permettere che una cooperativa arrivi al fallimento e che domani questi impianti vengano gestiti da un privato. Ci rendiamo conto che qui non si tratta solo di una valutazione di carattere economico, ma che occorre salvare un principio e creare delle prospettive nuove per lo sviluppo della cooperazione.

C'è poi da aggiungere che i fondi legati alla legge numero 74, i fondi del CIS, vengono destinati per una parte alla legge numero 7 che finanzia le cooperative ortofrutticole e i consorzi ortofrutticoli per il credito di esercizio e per l'altra parte alla legge numero 40, che finanzia le

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

cooperative vitivinicole, le cantine sociali. E' un settore, quindi, importante, un settore, in questo momento particolarmente, che ci richiede un credito più largo; quindi, anche sotto il profilo del credito, noi aggiungiamo dei fondi a degli strumenti che la Regione ha già predisposto, sia in un settore che nell'altro. Quanto, poi, agli interventi per il credito, è chiaro che qui abbiamo due interventi parziali: per una parte, si tratta di mutui che si concedono ad integrare i contributi dell'80 per cento e s'interviene per il credito con i milioni destinati alla legge numero 7 e con quelli destinati alla legge numero 40. Non crediamo neanche qui di esaurire tutto il problema del credito, perché la Giunta ha già presentato un disegno di legge per la concessione di mutui integrativi dei contributi sui miglioramenti fondiari.

E' una legge che dovrebbe mettere in movimento 16, 17 miliardi; a questi si aggiungono il miliardo e cento milioni, mi pare, che lo Stato ha assegnato alla Sardegna e che ci consente di accordare mutui integrativi o mutui per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario per altri dieci miliardi. Le modalità, sono quelle fissate dalla legge nazionale, che si rifà anche alle modalità del Piano Verde. Ognuno di questi nostri interventi non può che essere parziale, ma non è che non si collochi in una visione generale dei problemi, perché serve a risolvere i problemi di un particolare settore, serve a dare un contributo alla soluzione dei problemi che affrontiamo soprattutto con gli strumenti del Piano: si colloca, quindi, entro la logica del Piano.

Ecco perché mi pare che anche qui non abbiano fondamento le critiche relative al carattere dispersivo: non c'è niente di dispersivo in un momento in cui le cooperative, come tutti gli operatori, non riescono ad ottenere il credito, il poter mettere a disposizione di queste cooperative, la maggior parte delle quali sono operanti, delle somme di una certa entità, io credo che serva anche a superare il particolare momento difficile che le cooperative stanno affrontando.

Vorrei poi, brevemente, far riferimento al Piano carne, per dire che esso diventa subito operante per gli accordi che sono stati presi tra

la Cassa per il Mezzogiorno e la Regione e che le modalità e i parametri sono stati, per quanto possibile, adattati alla realtà sarda. Questi parametri saranno resi pubblici in un opuscolo che sarà pubblicato in migliaia di copie, proprio per concedere agli operatori sardi la possibilità di avvalersi di questo nuovo strumento. Crediamo anche di poterlo rendere maggiormente operante integrandolo con gli interventi del Piano per la pastorizia, in modo che si possano utilizzare al massimo gli incentivi della Cassa, perché avendo noi incentivi in una misura superiore a quelli accordati dalla Cassa, c'è il pericolo che l'operatore sardo non si valga delle incentivazioni della Cassa stessa. Noi cercheremo di fare

FRAU (M.S.I. - Destra Nazionale). Contributi del 50 per cento per zone montane e coltivatori diretti.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ma noi abbiamo contributi che arrivano all'80 per cento, qualche volta (*interruzioni*).

Sto dicendo che noi tendiamo a poter utilizzare i mezzi del Piano della pastorizia, in forma integrativa, per raggiungere quel livello di incentivazione. Questo sto dicendo (*interruzioni*).

Non c'è questo pericolo. Il Piano è stato concordato e son state già definite alcune iniziative. Avremo, per esempio, anche la possibilità, forse, di ottenere il finanziamento del frigo-macello, quindi ecco già un modo per alleggerire gli oneri che ci derivano dall'affrontare i problemi del Piano.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'onorevole Assessore mi pare abbia chiesto, sia pure in via informale, una breve sospensione

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Per concordare gli emendamenti, che

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

sono stati presentati, signor Presidente. Mentre si procede nei lavori, con l'esame dell'altro disegno di legge all'ordine del giorno, noi potremmo vederci per concordare i vari emendamenti, in modo da consentire uno svolgimento più rapido dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.). Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal mio Gruppo e di cui sono firmatario, la proposta dell'Assessore mi trova consenziente, quindi ritengo che un breve incontro per un esame preliminare degli stessi (che, per quel che ci riguarda, sono di carattere puramente formale o migliorativo) possa snellire l'andamento dei lavori in aula.

PRESIDENTE. Allora, poiché nessuno si oppone, sospendiamo l'esame del disegno di legge numero 18.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione". (31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca dunque la discussione del disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, numero 19. Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione"; relatori per la maggioranza l'onorevole Spano, per la minoranza l'onorevole Berlinguer.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer, relatore di minoranza.

BERLINGUER (P.C.I.), relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la posizione del Gruppo comunista in merito al disegno di legge in esame è stata ampiamente illustrata nella relazione di minoranza. I consiglieri comunisti attribuiscono una notevole importanza al Comitato tecnico regionale per la cooperazione, perché vedono nello stesso uno

strumento valido per la partecipazione del movimento cooperativo nei momenti qualificanti della programmazione e nell'attuazione della politica cooperativa. Con tale convincimento, noi siamo andati all'esame del disegno di legge proponendo preliminarmente la preventiva consultazione delle organizzazioni competenti, e in tale quadro abbiamo sollevato i rilievi enunciati nella nostra relazione di minoranza.

Abbiamo compreso e inteso il limite contenuto nell'articolo 1 della legge regionale numero 19, che chiamava a far parte del Comitato esclusivamente l'Assessore al lavoro e alla pubblica istruzione. Tale formulazione escludeva gli Assessori di volta in volta competenti, con grave limitazione dell'operatività del Comitato e con evidente pregiudizio dello svolgimento della sua attività. Per questo motivo, i consiglieri comunisti si sono dichiarati favorevoli alla modifica che attribuisce e assicura la partecipazione e la presenza nel Comitato per la cooperazione dell'Assessore competente alla cooperazione stessa. La Giunta regionale, nel presentare il disegno di legge numero 31, si è richiamata alle esigenze vive e palpitanti di una modifica del testo della precedente legge per conferire al Comitato una maggiore funzionalità. Rifacendosi al notevole fermento del movimento cooperativo nei vari settori produttivi e al vasto programma di sviluppo in atto in tale settore, ha invocato l'aggiornamento della vigente normativa.

I consiglieri comunisti in sede di esame del disegno di legge, nella Commissione competente, hanno recepito l'esigenza espressa dalla Giunta nella sua relazione, ma tale esigenza non è stata trasfusa nel testo del disegno di legge e il testo licenziato dalla Commissione contrastava con l'auspicata efficienza e funzionalità del Comitato istituendo. Ora prendiamo atto, noi consiglieri comunisti, del fatto che i nostri rilievi, che rispecchiavano le legittime e giuste istanze del movimento cooperativo, sono stati accolti favorevolmente; essendosi andati, di concerto con la maggioranza, alla formulazione di un emendamento che recepisce le istanze stesse ed essendosi operato un notevole sfortimento dei membri chiamati a far parte del Comitato, assicurando così allo stesso maggiore funzionalità e

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

operatività, dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge, facendo però voti perché si dia una sollecita attuazione all'ordine del giorno unitario approvato in data 20 dicembre '74 e si vada, quanto prima possibile, alla convocazione della Conferenza regionale sulla cooperazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano, relatore di maggioranza.

SPANO (D.C.), relatore di maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione, nella sua maggioranza, non ha mancato di rilevare, concordando in questo con la minoranza, la necessità di riordinare tutta la materia della cooperazione con un provvedimento organico, nel quale dovrebbe trovar posto anche una ristrutturazione del Comitato tecnico. E questo abbiamo fatto, anche tenendo presente che il Consiglio, come ha testé ricordato il collega Berlinguer, ha approvato nel dicembre scorso un ordine del giorno unitario col quale si fa carico alla Giunta di organizzare, entro il 1975, una Conferenza regionale della cooperazione che faccia il punto su tutti i problemi connessi con essa e che non sono pochi né semplici, come del resto è emerso anche nel corso della discussione della legge per il rilancio della cooperazione in agricoltura. Le conclusioni di questa Conferenza dovrebbero servire di base per la nuova legislazione che, per essere organica, deve nascere da una matura riflessione e non può né deve essere improvvisata, proprio per non ripetere gli errori del passato.

E' per questo che la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto di dare via libera al testo della Giunta nella sua interezza, pur non ritenendolo soddisfacente appunto per i problemi che lascia aperti e irrisolti, tenendo conto della necessità di provvedere alla modifica della legge vigente con l'attribuzione della Presidenza del Comitato all'Assessore competente. Questo per consentire il funzionamento del Comitato stesso e per sbloccare i provvedimenti rimasti fermi per tanto tempo proprio per l'impossibilità di convocare l'organismo di consultazione. La maggioranza ha dato l'approvazione unicamente per evitare ulteriori perdite di tempo. Tuttavia,

poiché ulteriori contatti che si sono avuti di recente con le organizzazioni cooperative hanno consentito (come ha già annunciato il collega Berlinguer) di raggiungere un'intesa fra maggioranza e minoranza, che si è tradotta nell'emendamento che abbiamo presentato e col quale si addivene alla ristrutturazione del Comitato, con un congruo incremento della rappresentanza degli organismi cooperativi, anche noi siamo d'accordo sul fatto che si arrivi ad una modifica del testo secondo l'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che non mi resti molto da dire, se teniamo presente che, già nella relazione che accompagna il disegno di legge, la Giunta ha sottolineato come sia necessario fare ricorso in materia di cooperazione a un disegno di legge organico, che riveda tutta la complessa materia, rilevando nel contempo come l'intervento in esame sia solo un intervento straordinario ed urgente, che permetterà esclusivamente il funzionamento del Comitato tecnico, bloccato ormai da anni a seguito dello spostamento delle competenze della cooperazione da un Assessorato all'altro.

Detto questo, credo che mi incomba anche il dovere di affermare con estrema spregiudicatezza, ma con estrema aderenza alla realtà che è veramente difficile qualificarsi Assessore regionale alla cooperazione, dal momento che tale n'è solo sulla carta intestata mentre si svolge un'attività nel settore della cooperazione limitata alla mera distribuzione di un certo numero di milioni alle organizzazioni che di cooperazione si interessano. L'effettivo intervento, l'effettiva politica nel settore della cooperazione è invece suddiviso o è svolto nei tanti altri Assessorati, per cui ne è anche venuta fuori (come giustamente è stato rilevato nelle relazioni di maggioranza e di minoranza) un'indicazione di composizione di Comitato tecnico molto

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

pletorica. Ciò perché quasi tutti gli Assessorati svolgono cooperazione e quindi tutti, alla fine, sentono l'esigenza di essere presenti, o di essere rappresentati nel Comitato di cui parliamo.

Tutto questo perché ho voluto dirlo, ribadirlo, e sottolinearlo oggi? Per affermare che nessuno, più dell'Assessore così detto alla cooperazione, sente la necessità che, attraverso l'attuazione della riforma regionale, si pervenga veramente e seriamente, una volta per tutte, a stabilire con precisione se l'Assessorato alla cooperazione sia o meno da mantenere; e, se lo si deve mantenere, a questo Assessorato si diano le più ampie possibilità di operare nel settore. Detto questo, ribadisco a nome dell'Assessorato e della Giunta l'impegno d'indire e svolgere, entro il corrente anno, la Conferenza regionale della cooperazione, dalla quale tutti quanti ci auguriamo di poter trarre elementi utili e validi per dare una maggiore incisione, una maggiore capacità di presa nella nostra società a questo settore che sicuramente è uno dei settori portanti, uno dei settori ai quali è legata la possibilità di rinascita della nostra terra.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

“E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione il Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

- 1) l'Assessore competente in materia di cooperazione;
- 2) un rappresentante dell'Assessorato regionale al lavoro;
- 3) un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;
- 4) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;
- 5) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste;
- 6) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;
- 7) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, previo benestare del competente Ministero;
- 8) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo, operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'articolo 5 del D. Lgtn. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
- 9) un rappresentante dell'Ente di sviluppo in agricoltura, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;
- 10) un esperto del settore della cooperazione di produzione e di lavoro;
- 11) un esperto del settore della cooperazione agricola;
- 12) un esperto del settore della cooperazione della pesca;
- 13) tre esperti del settore della cooperazione di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli (vitivinicolo, lattiero-caseario, ortofrutticolo);
- 14) un esperto di chimica e bromatologia;
- 15) un docente od esperto in materia di legislazione cooperativistica.

Funge da segretario un funzionario dell'As-

ssessorato competente in materia di cooperazione. zione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo totale, a firma Berlinguer - Mancosu - Spano - Are - Biggio - Mulas. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 2 — L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente: “Il Comitato è composto da:

1) l'Assessore competente in materia di cooperazione;

2) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia di cooperazione;

3) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;

4) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;

5) un rappresentante dell'Assessorato alla rinascita;

6) un rappresentante della Federazione regionale dei Coltivatori diretti e un rappresentante dell'Unione regionale contadini e pastori;

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo ed un rappresentante per ciascuna organizzazione cooperativa a carattere regionale operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'articolo 5 del decreto luogotenenziale C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

8) un rappresentante dell'Ente di sviluppo in agricoltura, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato competente in materia di cooperazione””. (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato, se i presentatori lo desiderano.

BERLINGUER (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento Berlinguer e più numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

L'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali, interessanti la cooperazione, sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei Consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'Assessore competente in materia di cooperazione;

2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 4

L'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1962, n. 19, è sostituito dal seguente:

"I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati con la stessa procedura.

Presidente del Comitato è l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1962, numero 19. Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	46
contrari	10
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Corrias - Del Rio - Dessanay - Erdas - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Granese - Isoni - Loffredo - Loretto - Macis - Mancosu - Marini - Masia - Medde - Mele - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis G. Battista - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mulas - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Puggioni - Raggio - Rojch - Saba - Schintu - Sechi-Serra - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tedesco - Tronci - Usai - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Continuazione della discussione del disegno di legge n. 18.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge numero 18.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario*:

Capo I

ATTUAZIONE DEL PARAGRAFO 6.4
DEL PIANO DI INTERVENTO
NELLE ZONE INTERNE.

Art. 1

In attuazione del paragrafo 6.4 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e al fine di consentire

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

la piena ripresa dell'attività degli organismi cooperativi che gestiscono caseifici sociali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di detti organismi che siano gravati da passività, contributi a fondo perduto relativamente alle esposizioni afferenti a spese per investimenti fissi per attrezzature e per oneri di gestione purché inerenti alla attività sociale.

La misura del contributo è pari a quella massima prevista dalla vigente legislazione regionale per la costruzione di nuovi impianti.

Le spese per oneri di gestione devono riferirsi agli ultimi quattro anni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

Emendamento sostitutivo Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia:

“L'ultimo comma è sostituito come segue: “Le spese per oneri di gestione devono riferirsi agli ultimi due anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39””. (1)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Rais - Isoni - Are:

“Al primo comma, dopo le parole: “e per oneri di gestione”, aggiungere le parole: “nonché per mutui e prestiti di esercizio””. (11)

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento numero 1 è stato ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Carrus.

CARRUS (D.C.). La diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e

foreste. La Giunta accoglie l'emendamento numero 11.

PRESIDENTE. Metto quindi in votazione innanzitutto l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Carrus e più numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, Segretario:

Art. 2

Le esposizioni debitorie che residuano dopo la concessione dei benefici di cui al precedente articolo, nonché quelle afferenti a spese per provvista di capitali di esercizio, possono essere trasformate in mutui con ammortamento fino a 15 anni.

Su detti mutui l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso nel pagamento degli interessi.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie è del due per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, Segretario:

Art. 3

Le esposizioni debitorie devono essere già costituite al 12 dicembre 1973, data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973,

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

n. 39.

Sono tuttavia ammissibili ai benefici creditizi gli ulteriori oneri che le cooperative sopportano per l'esistenza delle esposizioni stesse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale a firma Saba - Carrus - Piredda. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 3 - Nel secondo comma sostituire le parole: "che le cooperative sopportano per la", con le parole: "direttamente conseguenti alla" ". (14)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 14 può essere illustrato, se i presentatori lo desiderano.

CARRUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 14, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Saba e più numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 3 così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 4

Alle operazioni di mutuo previste nel presente capo si applicano le norme della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 5

Nel caso di impianti attualmente inutilizzati o utilizzati in misura inferiore ad un terzo della capacità produttiva per cause imputabili alla gestione, o ceduti in uso a terzi, le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concesse soltanto a favore di cooperative o di consorzi di cooperative che intendano rilevare gli impianti medesimi e che diano garanzie idonee in ordine al necessario sfruttamento dell'impianto.

Coloro che hanno amministrato la cooperativa cedente negli ultimi cinque anni non potranno far parte del consiglio di amministrazione della cooperativa o del consorzio subentrante per i quattro anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, pena l'obbligo del rimborso dei benefici goduti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 5 - Dopo la parola: "impianto", aggiungere: "per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Qualora le cooperative o i consorzi di

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

cooperative, dopo aver rilevato gli impianti, venissero meno agli impegni presi decadrebbero dalle provvidenze previste dalla presente legge e saranno obbligate alla loro restituzione" ". (2)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato, se i presentatori lo desiderano.

MURAVERA (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Nell'incontro nel quale abbiamo concordato gli emendamenti, si è deciso di accettare questo emendamento aggiuntivo, ma con una modifica formale al testo. Cioè, l'emendamento rimane così com'è, ma l'articolo 5, anziché recare la dizione "garanzie idonee", dovrebbe recare la dizione "affidamento".

PRESIDENTE. Allora, se non vado errato, nel primo comma dell'articolo 5 le parole "garanzie idonee" verrebbero sostituite da parola "affidamento". Direi che trattasi di una modifica che nulla ha a che vedere con l'emendamento Maddalon e più; in pratica, è un emendamento sostitutivo parziale che dovrebbe essere formalizzato. Devo quindi chiedere all'onorevole Carrus la cortesia di predisporlo e di firmarlo. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I. — Destra Nazionale). Anzi pare che l'emendamento proposto (dopo la parola "impianto", aggiungere "per un periodo non inferiore ai cinque anni") sia riferito all'idoneità, ai requisiti, cioè, per i quali si possa dare un certo affidamento. Non capisco perché questo affidamento debba essere circoscritto a soli cinque anni, che debba essere, direi quasi, mortificato

CARRUS (D.C.). Dice solo: "non inferiore ai cinque anni".

FRAU (M.S.I. — Destra Nazionale). Va

bene, ma allora è inutile esprimerlo. Mi pare che non sia accettabile un'espressione del genere, se è vero che non inferiore (*interruzione*).

Ma quali migliori garanzie? Quando risponde a delle indagini obiettive e profonde, mi pare che l'idoneità ci sia, insomma, senza dover racchiudere quest'esigenza in un limite, anche se si dice non inferiore ai cinque anni. Io non l'accetterei, la casserei, questa dizione.

PRESIDENTE. Allora, per quanto concerne l'articolo 5, ci troviamo di fronte ad un emendamento sostitutivo parziale, a firma Carrus, che sostituisce al primo comma le parole "garanzie idonee" con la parola "affidamento". Poi abbiamo un emendamento aggiuntivo, a firma Maddalon e più, del quale abbiamo già dato lettura. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti proposti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione, nell'ordine, l'emendamento sostitutivo parziale Carrus. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto quindi in votazione l'articolo 5, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto infine in votazione l'emendamento Maddalon e più numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 6

La concessione delle provvidenze indicate

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

nel presente capo è subordinata alla osservanza delle condizioni seguenti:

a) l'assunzione dell'impegno di accettare, per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, gli opportuni controlli sulla gestione aziendale da parte dell'Assessorato all'agricoltura;

b) l'accoglimento di tutte le domande di adesione dei produttori agricoli che possiedano i requisiti per assumere la qualità di socio;

c) l'assunzione dell'impegno di procedere all'ampliamento o all'ammodernamento degli impianti, necessari per l'assorbimento di maggiori conferimenti di prodotto.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c), dovranno essere osservate anche dopo la concessione dei benefici contributivi e creditizi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

“Art. 6 — Alla lettera b) aggiungere, dopo la parola “socio”, “purché gli impianti siano in condizione di assorbire maggiori conferimenti di prodotto”;

alla lettera c) aggiungere, dopo la parola “prodotto”, “che risultino da un programma sullo sviluppo dell'attività approvato dall'Amministrazione regionale” ”. (3)

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento numero 3 è stato ritirato e sostituito dall'emendamento numero 15, sostitutivo totale, a firma Carrus, Saba e Rais, tendente a ripristinare il testo della Giunta. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

“Art. 6 - Le cooperative gravate da passività per essere ammesse ai benefici del presente capo, saranno sottoposte, per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso, da parte

dell'Assessorato all'agricoltura, agli opportuni controlli sulla gestione aziendale”. (15)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato, se i presentatori lo desiderano.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I. — Destra Nazionale). Con questo emendamento si ritorna al testo originario, però nel testo della Commissione vi erano dei paragrafi qualificanti, quali per esempio quello della lettera b (“l'accoglimento di tutte le domande di adesione dei produttori agricoli che possiedano i requisiti per assumere la qualità di socio”), che davano la possibilità alle cooperative di vivere veramente; offrire la possibilità di aumentare il numero dei soci è vita, è movimento della cooperativa stessa.

Invece, nell'emendamento

DEL RIO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Fa parte dello statuto di ogni cooperativa.

FRAU (M.S.I. — Destra Nazionale). Io qui l'avevo visto espresso nell'articolo 6 della Commissione, e mi pareva accettabile. In ogni modo, se la Commissione, dopo un'indagine, ha ritenuto opportuno di esprimerlo in chiare note, mi pare che non guasterebbe.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, noi dichiariamo di votare per il testo del proponente, cioè per il testo della Giunta, perché abbiamo concordato, anche nel gruppo di lavoro, di ritenere pleonastico quello che era stato aggiunto in Commissione, in quanto l'accoglimento dei nuovi soci che abbiano i requisiti fa parte dei principi fondamentali della legislazione cooperativa. D'altro canto, aggiungere la lettera c) senza avere un congruo finanziamento sarebbe perfettamente inutile, ed ecco perché noi riteniamo che il testo della Giunta sia più conciso e più preciso.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'emendamento Carrus e più numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 7

Le operazioni di cui all'articolo 2 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che l'Istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuantini inadempienti per almeno due rate semestrali o una rata annuale.

Per lo scopo ora indicato è disposto l'accantonamento, a valere sul titolo di spesa P/1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di una somma non inferiore a 30.000.000 di lire.

La garanzia sussidiaria regionale diviene operante solo in assenza dell'intervento del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 8

Le domande tendenti a ottenere le provvidenze del presente capo devono essere inoltrate all'Assessorato alla agricoltura e foreste e, in caso di richiesta del mutuo di assestamento, anche all'Istituto di credito prescelto.

Le cooperative devono produrre la documentazione necessaria a dimostrare l'esistenza delle esposizioni e delle relative spese.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Maddalon - Mura-
vera - Mancosu - Melis Egidia:*

"Art. 8 — Alla fine del primo comma dopo le parole: "credito prescelto", si deve aggiungere "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" ". (4)

*Emendamento aggiuntivo Maddalon - Mura-
vera - Mancosu - Melis Egidia:*

"Art. 8 — Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "L'Assessore all'agricoltura e foreste è tenuto a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione consiliare competente, il piano di risanamento delle cooperative per l'approvazione dello stesso" ". (5)

PRESIDENTE. I due emendamenti possono essere illustrati, se i presentatori lo desiderano.

MANCOSU (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Non siamo ancora in sede di votazione, quindi glielo consento, anche se dopo le dichiarazioni della Giunta.

CARRUS (D.C.). Il gruppo di lavoro che era incaricato di concordare gli emendamenti, per quanto riguarda l'emendamento numero 5 ha stabilito di cassare le ultime cinque parole. Cioè, anziché dire: "il piano di risanamento delle cooperative per l'approvazione dello stesso", mettere "il piano di risanamento delle cooperative" e basta, senza l'inciso "per l'approvazione dello stesso" (cioè viene presentato in Commissione per conoscenza e non per l'approvazione).

PRESIDENTE. Molto bene. Allora è chiaro che la dizione dell'emendamento numero 5 si intende nella formulazione testé manifestata dal collega Carrus. Poiché la Giunta accoglie questa variante all'emendamento numero 5, metto in votazione innanzi tutto l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Maddalon e più numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento Maddalon e più numero 5 nella formulazione testé manifestata dal collega Carrus. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 9

Per la concessione delle provvidenze contributive l'Assessorato all'agricoltura emette un apposito decreto col quale viene disposto il versamento diretto all'Istituto creditore delle somme concesse.

Sulla concessione dei mutui, gli Istituti di credito possono deliberare previa emissione, da parte dello stesso Assessorato, di un nulla-osta contenente l'indicazione delle passività da trasformare.

Alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi si provvede con decreto dell'Assessore all'agricoltura, sulla base di apposito elenco di concessione e liquidazione compilato dall'Istituto mutuante. Il concorso viene corrisposto in unica soluzione, mediante attualizzazione al tasso fissato dalla Giunta regionale, previ accordi con gli Istituti di credito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 10

Le spese necessarie all'attuazione degli articoli del presente capo fanno carico al titolo di spesa P./1.06 del Piano di intervento nelle zone interne, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Carrus - Rais - Are - Isoni. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 10 — Aggiungere al primo il seguente comma: "Le somme stanziare sul paragrafo 6.4 e non utilizzate dovranno essere destinate alla

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

realizzazione degli altri interventi previsti nel paragrafo 6". (12)

PRESIDENTE. I colleghi presentatori possono illustrarlo, se lo desiderano.

CARRUS (D.C.). Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto pertanto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Carrus e più numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, *Segretario*:

Capo II

SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA ABROGATA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1950, N. 74.

Art. 11

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle cooperative agricole beneficiarie dei mutui di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutate:

a) gli interessi moratori;

b) gli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello del 2 per cento, a decorrere dall'inizio della operazione;

c) il capitale mutuato, per una somma pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 12

L'Istituto gestore del Fondo rimborsa le somme eventualmente versate dalle cooperative in eccedenza all'ammontare dell'abbuono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 13

L'esposizione debitoria che residua dopo l'abbuono di cui all'articolo 11, al netto dei rimborsi già effettuati dalla cooperativa, può essere trasformata in un mutuo con ammortamento fino a 15 anni, al tasso del 2 per cento.

L'ammortamento inizia a decorrere dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla stipulazione del contratto di mutuo, e la restituzione della somma mutata avviene a rate costanti posticipate, annuali o semestrali, comprensive di

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

capitale e interessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 14

A favore delle cooperative agricole di trasformazione, beneficiarie di mutui concessi dal Credito industriale sardo, o da altri Istituti di credito, ai sensi delle leggi per la industrializzazione del Mezzogiorno, l'Amministrazione regionale - a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74 - è autorizzata a concedere:

a) una somma pari agli interessi moratori maturati al 31 dicembre 1973;

b) una somma relativa agli interessi contrattuali, in misura pari alla differenza tra il tasso applicato e quello del 2 per cento, a decorrere dall'inizio della operazione;

c) una somma relativa al capitale mutuato, in misura pari alla differenza tra il contributo in conto capitale concesso per l'investimento e l'eventuale maggiore contributo previsto dalle leggi regionali vigenti.

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui alla lettera c), le cooperative olearie sono equiparate a quelle lattiero-casearie.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Mancosu - Muravera - Melis Egidia:

"Art. 14 - Alla fine dell'ultimo comma, dopo le parole "quelle lattiero-casearie" si deve

aggiungere: "purché sorte negli ultimi due anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39" ". (6)

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia:

"Art. 14 - Aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente: "Le cooperative che negli ultimi cinque anni non hanno svolto attività produttiva, non potranno beneficiare delle provvidenze previste dalla lettera c) del presente articolo" ". (7)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 6 è stato ritirato. Rimane l'emendamento numero 7, che può essere illustrato dai colleghi presentatori, se lo desiderano.

MADDALON (P.C.I.). Lo diamo per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Maddalon e più numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 15

A favore delle cooperative di cui all'articolo

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

14 e a valere sul Fondo in esso menzionato, possono essere concessi mutui con ammortamento fino a 15 anni, al tasso agevolato del 2 per cento, per la trasformazione delle esposizioni debitorie che residuano dopo l'attuazione dei benefici previsti nel medesimo articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento, sostitutivo parziale, a firma Carrus - Isoni - Piredda - Tronci - Monni Pietro. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 15 — Togliere le parole "di cui all'articolo 14" e sostituirle con la dizione "agricole di trasformazione" ". (13)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato dai presentatori.

CARRUS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Carrus e più numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 15 così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 16

Le somme spettanti in applicazione dell'articolo 14 sono erogate direttamente all'Istituto finanziatore, fino all'ammontare delle passività esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 17

Agli interventi previsti nel presente capo, si applicano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 18

Le operazioni creditizie previste dagli articoli 13 e 15 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione fino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che l'Istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive o una rata annuale.

La garanzia regionale diviene operante solo in assenza dell'intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 19

Le domande tendenti a ottenere le provvidenze contemplate negli articoli 11, 13, 14 e 15 devono essere inoltrate all'Assessorato all'agricoltura e foreste e agli Istituti di credito di cui all'articolo 14.

L'Assessorato di cui sopra emette apposito nulla-osta nel quale vengono indicati gli importi dell'abbuono, dell'eventuale rimborso e della somma da trasformare in mutuo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia:

"Art. 19 — Alla fine del primo comma, dopo le parole: "di cui all'articolo 14", aggiungere: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" ". (8)

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Mancosu - Muravera - Melis Egidia:

"Art. 19 — Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: "L'Assessore all'agricoltura e foreste è tenuto a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione consiliare competente un piano di intervento relativo alle provvidenze di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 per la sua approvazione" ". (9)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 9 è stato ritirato. Resta l'emendamento numero 8, che può essere illustrato dai presentatori, se lo desiderano.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

CATTE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Questo emendamento, in fondo, è formulato come quello del capitolo primo, che si riferisce allo stesso impegno della Giunta. Va da sé che il programma che si presenterà in Commissione conterrà gli interventi del primo capitolo ed anche quelli del secondo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento Maddalon e più numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 20

Alle adunanze dell'organo deliberante dell'Istituto gestore del Fondo, per le decisioni sulle richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 15, partecipano, con voto deliberativo, un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste e un funzionario dell'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MADDALON, *Segretario*:

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

Art. 21

Le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, saranno versate sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 e, limitatamente alla somma di L. 300.000.000, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40.

Il versamento avverrà, su richiesta dell'Assessorato all'agricoltura, dopo l'emissione dei nulla-osta di cui all'articolo 19 e successivamente ogni sei mesi, man mano che perverranno al Credito industriale sardo i rientri o le estinzioni anticipate al netto dei compensi convenzionali ad esso dovuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 22

La gestione del Fondo in questione, fino al completo raggiungimento degli scopi previsti nel presente capo, sarà regolata da una nuova convenzione che l'Assessore all'agricoltura stipulerà col Credito industriale sardo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Maddalon - Muravera - Mancosu - Melis Egidia. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 22 - Alla fine dell'articolo aggiungere: "previa approvazione da parte della competente Commissione consiliare" ". (10)

PRESIDENTE. I presentatori hanno facoltà

di illustrare l'emendamento.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.). Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento, perché siamo convinti che sia perfettamente inutile che un atto amministrativo dovuto (e che tra l'altro non può derogare dai principi ispiratori della legge e dall'eventuale regolamento) debba essere sottoposto all'approvazione della Commissione consiliare. Riteniamo che sottoporre una convenzione con una banca all'approvazione della Commissione consiliare sia un far perdere tempo agli organismi del Consiglio.

PRESIDENTE. Forse sarà il caso di chiedere ai presentatori se insistono sull'emendamento.

MADDALON (P.C.I.). No. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 23

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno 1975 è istituito il capitolo 31508 con la denominazione "Restituzione da parte del Credito industriale sardo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, destinato alla concessione di anticipazioni a favore di cooperative e di altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi" e con lo stanziamento di L. 650.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1975 il

VII LEGISLATURA

LIX SEDUTA

26 MARZO 1975

capitolo corrispondente al capitolo 26678 dell'esercizio 1973, denominato "Incremento del fondo di rotazione per la concessione a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative dei prestiti previsti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760", è incrementato della somma di L. 350.000.000.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio della Regione, il capitolo corrispondente al capitolo 25102 dell'esercizio 1973, denominato "Somme da versare al Fondo di rotazione per la cooperazione agricola", è incrementato della somma di lire 300.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Del Rio - Catte - Puddu Mario. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

"Art. 24 — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento per l'urgenza. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "Interventi per la ripresa dell'efficienza produttiva delle cooperative agricole di trasformazione".

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	31
contrari	18
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Are - Asara - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Carrus - Catte - Del Rio - Dessanay - Erdas - Francesconi - Frau - Ghinami - Gianoglio - Isoni - Loffredo - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Masia - Mele - Melis Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Mulas - Muledda - Mura - Muravera - Murru - Orrù - Piredda - Puddu Mario - Raggio - Rais - Saba - Schintu - Sechi - Sini - Soddu - Spano - Spina - Tronci - Usai - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

PRESIDENTE. Mi è gradito porgere ai colleghi, ai rappresentanti della stampa, ai funzionari ed ai loro familiari gli auguri di Buona Pasqua.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 22 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il coordinatore

Dott. Irene Zurrida